

L.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedi* — *Interrogazione del Senatore Rossi Alessandro cui risponde il Senatore Segretario Chiesi* — *Replica del Senatore Rossi A.* — *Comunicazione di una domanda d'interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno* — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno all'obbligo dell'istruzione elementare* — *Discorso del Senatore Tabarrini, Relatore* — *Chiusura della discussione generale* — *Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione, sull'ordine del giorno presentato dal Senatore Rossi A. e proposta di emendamento accettata dal Ministro* — *Approvazione dell'ordine del giorno Rossi A. e dell'articolo 1°* — *Osservazioni del Ministro sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 2°* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Alfieri* — *Considerazioni del Senatore Cannizzaro e del Ministro* — *Nuova redazione dell'articolo 2° proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministro* — *Replica del Senatore Alfieri* — *Dubbi del Senatore Scialoia e dichiarazioni del Ministro* — *Proposta del Senatore Rossi A. di sospendere la discussione dell'articolo 2°, approvata* — *Emendamento del Senatore Trombetta all'articolo 3° e chiarimento chiesto dal Senatore Casati cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Casati* — *Osservazioni del Senatore Scialoia e del Ministro* — *Repliche del Senatore Scialoia e del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Pepoli G.* — *Proposte di emendamenti dei Senatori Casati e Scialoia* — *Parole dei Senatori Casati, Scialoia, Pepoli G. e del Ministro* — *Proposta del Senatore Lauzi cui rispondono i Senatori Scialoia, Verga e Ghiglieri* — *Proposta soppressiva del Senatore Conforti cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Conforti* — *Spiegazioni del Ministro* — *Nuova formola proposta dal Senatore Scialoia ed osservazione del Ministro* — *Proposta sospensiva del Senatore Trombetta* — *Considerazioni del Ministro* — *Replica del Senatore Trombetta* — *Riprendesi la discussione dell'art. 2°* — *Nuova redazione concordata* — *Approvazione dell'art. 2°* — *Sospensesi la votazione dell'art. 3°* — *Procedesi alla discussione dell'articolo 4°* — *Osservazione del Senatore Trombetta a cui rispondono il Ministro ed il Relatore* — *Emendamento proposto dal Senatore Trombetta* — *Considerazioni del Senatore Scialoia combattute dal Relatore* — *Avvertenze del Senatore Pepoli Gioacchino* — *Considerazioni del Ministro e del Relatore* — *Emendamento Trombetta respinto* — *Dichiarazione del Ministro* — *Approvazione dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale e dei successivi fino al 6 inclusivo* — *Proposta del Senatore Cambray-Digny, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo di un mese i signori Senatori Balbi-Piovera e Giustinian per motivi di famiglia, ed il Senatore Sauli pure di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Il signor Senatore Rossi Alessandro ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io mi direi ben fortunato se l'onor. nostro Presidente potesse spiegarmi il motivo per cui gli atti delle discussioni del Senato del giorno 7 maggio comparvero solamente nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 28, e gli atti residui della tornata del 4 si ebbero alla mattina del 29.

Io ho atteso a discorrerne oggi che siamo in corrente, per vedere se è possibile trovare il modo a che questo inconveniente non si rinnovi. Il male mi pare un po' cronico; ed alla lunga se ne risente il decoro del Senato, quando anche le sole formalità di esecuzione del Regolamento soffrono troppo frequentemente delle interruzioni.

Due anni fa al Senato se ne è discorso; io non era presente, ma mi pare che un Senatore proponesse che si cessassero le pubblicazioni delle discussioni del Senato. Infatti vi sono tre vie per rimediare a questo inconveniente che ho annunciato. La prima potrebbe benissimo essere quella della cessazione della pubblicazione; la Segreteria dovrebbe estendere in quel caso dei verbali più particolareggiati da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, perchè il verbale che si legge in principio di seduta non potrebbe bastare; come non potremmo accontentarci dei sunti che vengono dati dai giornali, perchè quantunque i redattori dei medesimi facciano di tutto per rendere le discussioni esattamente, pure molte volte nei loro sunti ciò non succede, e se ogni volta si dovesse ricorrere al sistema di rettificare le inesattezze e gli errori, non si finirebbe più.

Per darne un esempio, un giornale dei principali di Roma mi fece dire nella tornata dell'altro giorno « che i fanciulli non troverebbero sostentamento alla vita, se persone proprietarie di opifici non trovassero la maniera di sfamarli », mentre tutto il Senato può testimoniare che io non ho detto nulla di simile.

La seconda via sarebbe quella di pregare i nostri Colleghi Segretari di raccogliere i discorsi secondo che loro vengono rimessi dagli oratori, e di farne una collezione da pubblicarsi in fin d'anno (*segni di dissenso*), che così i medesimi riveduti e corretti potrebbero poi servire a comodo degli studiosi, e riescirebbero puranco meglio degli atti stessi attuali,

perchè certi oratori, per esempio della mia sfera, non hanno molto a congratularsi di se medesimi nel rileggerli, quantunque stando al Regolamento, si debba, come anch'io ho fatto ieri, rimettere le cartelle stenografiche alla revisione, dopo corretti gli errori, perchè possano essere trasmesse alla stamperia.

Resta la terza che a me pare la buona e la sola via, quella cioè che abbiamo seguita finora.

Anche per il decoro del Senato occorre che tutto al più con due o tre giorni di ritardo le discussioni del Senato compariscano nel giornale ufficiale, ed io sarei molto contento se con questa mia mozione avrò contribuito a che si osservi meglio da tutti il Regolamento che racchiude le *norme sui servizi della stenografia e di revisione del Senato*, dall'articolo 9 in avanti.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Segretario Chiesi.

Senatore CHIESI. Quanto al Regolamento, se il Senatore Rossi, o qualunque altro Senatore, creda di proporre delle riforme o delle modificazioni, i Segretari, che sono incaricati della sovrintendenza della revisione e della stenografia, accoglieranno ben di buon grado le loro proposte di riforme, e faranno, ove occorra, quelle osservazioni che crederanno anch'essi giuste e convenienti; anzi fin da questo momento dichiaro che i Segretari saranno ben lieti se qualche Senatore, l'onorevole Rossi od altri, vorranno proporre alcuna riforma a quel Regolamento sul quale non si è già proferita l'ultima parola. In pratica si è visto che quel Regolamento non è possibile applicarlo alla lettera ed a tutto rigore, e quindi anche noi crediamo che qualche modificazione e qualche riforma esso la meriti.

In quanto poi ai ritardi, sono dolente di dover dire che questi dipendono in gran parte dai signori Senatori, e molte volte anche dai signori Ministri. Nell'attuale ritardo dei resoconti delle discussioni, avvenuto sul progetto relativo agli abusi dei ministri dei culti, abbiamo poi avuto un caso di vera forza maggiore; abbiamo, intendo dire, avuto la disgrazia della malattia dell'on. Mancini. Come poteva farsi, domando io, a non usare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

dei riguardi ad un Ministro ammalato, il quale dichiarava di non poter correggere le sue cartelle stenografiche? Se dei ritardi son nati, noi stessi li abbiamo lamentati; ma essi non sono imputabili nè ai revisori nè agli stenografi, nè alla Presidenza; sibbene a circostanze indipendenti dalla volontà di chicchessia.

Far eseguire il Regolamento è presto detto. Ma, io domando all'onorevole Rossi, uomo tanto pratico di affari: abbiamo noi a nostra disposizione i carabinieri per far eseguire il Regolamento? E seppure li avessimo, crede il Senatore Rossi, che potremmo farne uso contro i signori Ministri e contro gli onorevoli nostri Colleghi? Consideri l'onorevole Senatore Rossi questa circostanza, e vegga se è egli possibile pretendere che si eseguisca rigorosamente il Regolamento.

Io per il primo dico che il Regolamento è suscettibile di riforme; anzi dico che ha bisogno di riforme; e per il primo desidero che dal Senatore Rossi io da altri onorevoli Colleghi tali riforme vengano proposte; ma qualunque esse sieno, in nessun caso si potrà evitare che qualche ritardo o qualche altro inconveniente si verifichi. Or dunque, se simili ritardi si volessero attribuire a colpa o a negligenza di chicchessia, mi perdoni l'onorevole Senatore Rossi, io non potrei accettare codesto rimprovero, perchè, ripeto, se da una parte è indispensabile che il Regolamento sia eseguito, dall'altra parte poi è innegabile che vi sono dei casi in cui la rigorosa applicazione del Regolamento è assolutamente impossibile. Il caso attuale è appunto uno di quelli nei quali questa rigorosa applicazione era impossibile, malgrado che il capo della revisione, l'egregio commendatore Fusinato — mi sento in dovere di rendergli in pubblico questa giustizia — abbia fatto degli sforzi erculei per affrettare più che era possibile la pubblicazione dei resoconti.

Del resto, ripeto, noi saremo ben lieti se l'onorevole Senatore Rossi vorrà proporre delle modificazioni al Regolamento e soprattutto se potrà darci modo di poterle porre in esecuzione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Lungi da me l'idea di far nessun carico nè alla Segreteria, nè alla Re-

visione, chè sappiamo bene con quanto zelo tutti attendono alle funzioni loro affidate.

D'altra parte poi sono il primo a riconoscere che laddove avvenga il caso, come in questa circostanza, che un Ministro parli per quattro ore di seguito e non si trovi poi in circostanze di salute troppo prospere, si spiega facilmente il ritardo avvenuto questa volta.

Ed io ho atteso appunto a parlarne a questione finita perchè questo caso non si rinnovi troppo frequentemente, come pur troppo, per una ragione o per l'altra, è finora avvenuto.

Del resto qui non è questione di Regolamento. — Il Regolamento, all'art. 18, dice che cosa si debba fare quando le bozze non sono corrette e restituite. — È naturale che una tolleranza di due o tre giorni si accordi, ma il vedere ritardata la pubblicazione delle discussioni del Senato di dieci, di quindici giorni, non è certo cosa che possa molto edificare.

Ripeto, io non ho inteso di muovere appunti ad alcuno, nè agli onorevoli nostri colleghi, Senatori Segretari, che sappiamo quanto sieno zelanti, nè a nessuno degli impiegati del Senato.

Io mi contento di aver fatta questa osservazione perchè credo che apporterà buoni effetti, e che questi ritardi così forti non si verificheranno di nuovo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ringrazio l'onorevole Senatore Rossi delle dichiarazioni, che egli ha fatto a scarico dei Senatori Segretari e impiegati della Revisione, e stia sicuro che tutto quello che si potrà fare da parte nostra per evitare i ritardi che si sono lamentati, sarà fatto con tutto l'impegno e con tutta la premura.

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione sulla legge dell'istruzione elementare obbligatoria, debbo dar lettura al Senato di questa lettera che ieri mi venne indirizzata dal Senatore Brioschi.

« *Ill.mo sig. Presidente,*

« Essendo mio desiderio di rivolgere nella seduta di domani alcune interrogazioni al sig. Ministro dell'Interno intorno ad un *meeting* tenutosi oggi in questa città, prego la S. V.

Ill.ma di voler rendere avvertito il sig. Ministro di questo mio intendimento.

« Spero che nulla si opporrà a che io possa svolgere quelle interrogazioni al principio della seduta.

« Con la massima considerazione

« Firmato: BRIOSCHI. »

Immediatamente ho trascritta questa lettera e l'ho inviata all'on. Ministro dell'Interno; il quale pochi minuti appresso mi rispondeva nei termini seguenti:

« Onorevole Presidente,

« Domani si discuterà alla Camera il bilancio del mio Ministero. La prego quindi di ottenermi dal Senato che venga rimandata a sabato l'interrogazione del Senatore Brioschi.

« Accolga le riproteste della mia più alta stima.

« Firmato: Dev.mo NICOTERA. »

Seguito della discussione del progetto di legge dell'istruzione elementare.

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione sul progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare.

La parola spetta al sig. Senatore Tabarrini, Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Dopo i discorsi fatti nella tornata precedente, il Relatore dell'Ufficio Centrale ha una parte ben facile, e se ne sdebiterà in brevi parole.

Tutti gli oratori che hanno fin qui parlato della legge che si esamina, l'hanno in massima approvata, e solamente hanno fatto alcune riserve ed alcune osservazioni. A queste riserve fece già risposta il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica; ed io senza ripetere le cose da lui dette, mi permetterò di aggiungere alcune avvertenze sopra quello che più facilmente si potrebbe tradurre in censura della legge.

Si disse che questa legge era incompiuta e che non avrebbe soddisfatto al bisogno di estendere in tutto il Regno l'istruzione obbligatoria.

Sulle lacune di questa legge anche l'Ufficio

Centrale aveva lungamente discusso nelle sue private adunanze, ed aveva ben riconosciuto che a stabilire un sistema compiuto d'istruzione obbligatoria, altre disposizioni sarebbero state necessarie. Ma nello stesso tempo noi abbiamo visto che per applicare una legge la quale tocca così da vicino tutte le abitudini del popolo, e deve applicarsi ugualmente a tutte le provincie, così a quelle che sono già istruite nell'insegnamento popolare, e che hanno scuole ordinate da tempo, come a quelle che scuole non hanno, o appena nascenti, e mancano ancora dei mezzi di comunicazione, non era dato oggi di fare alla prima una legge in tutte le sue parti compiuta.

Volendo che la fosse efficace, bisognava che operasse nel campo del possibile; e siccome per ora questo campo è limitato, limitata ugualmente dovesse essere la legge. Perciò noi, lungi dal fare una censura al Ministro di non aver fatto una legge in tutte le sue parti compiuta, gli diamo lode di averla fatta tale che possa in qualche modo applicarsi dovunque trova condizioni di fatto che la rendano applicabile, senza andare incontro a difficoltà che si vinceranno col tempo, ma che ora sarebbero insuperabili.

Fu detto pure da taluno che questa legge raddoppiava l'ingerenza governativa nell'istruzione, mentre da altri si notò che mancava un organismo amministrativo che la facesse applicare. Queste censure, come ognuno vede, andavano in contrario senso.

Per ciò che riguarda la prima, noi crediamo esatto quello che disse l'onorevole Ministro, che forse non c'è servizio pubblico il quale dipenda meno dalla pubblica amministrazione di quello delle scuole elementari; perchè se si pone mente che le scuole elementari sono un'emanazione della rappresentanza comunale, che vivono sotto la loro direzione immediata, in tutto regolate da loro, apparirà manifesto che l'ingerenza governativa non si fa sentire sulle medesime altro che come una vigilanza, come una protezione, come un'autorità direttiva.

Del resto noi crediamo che quando si vogliono fondare istituzioni che abbiano vigore e durata, bisogna avere un'amministrazione forte che la governi; tutte le teorie di libertà, di lasciar fare, che si possono mettere innanzi a questo proposito, possono avere un'apparenza

di verità nel campo speculativo, ma nel campo applicativo sono affatto inammissibili.

Si parla sempre di discentramento; ma io vorrei che questa parola, la quale figura in tutti i programmi, e della quale si fa uso ed abuso, si bandisse affatto dai discorsi politici, e dalle proposte di riordinamenti amministrativi, tanta è oramai la diversità di significato che da ciascuno le si attribuisce.

Il discentramento dove è possibile, quando cioè l'azione spontanea del paese si manifesta volenterosa, e intelligente, è cosa accettabilissima; nè credo che ci sia uomo di Stato che possa negarlo. Ma il discentramento, in quanto tende a distruggere l'azione amministrativa, credo che sarebbe fallacia il credere che possa essere beneficio a una nazione come la nostra, formata di recente, e che non ha una compagine ancora ben costituita, e che non sa usare a modo suo della propria forza.

Non bisogna, o Signori, pascere il paese di illusioni; bisogna stare sul vero, se non si vuole edificare sull'arena.

Il paese è quale che è, quello che il suo passato l'ha fatto.

Da sè fa poco, più per impeti che con costanza di sforzi, e risponde fino ad un certo punto all'azione del Governo.

Il quale, bisogna pure dire che, il più delle volte, è stato quello che ha spinto il paese; tanto è lungi dal vero che il Governo sia stato spinto da lui. E l'azione del paese è tanto più rimessa quanto più si vorrebbe che fosse vigorosa, e quando le manca l'impulso o l'assistenza del Governo, isterilisce e vien meno.

Bisogna essersi trovati a farne esperimento per esserne pienamente convinti.

Non vorrei allargare di troppo il mio discorso, ma rammenterò un fatto che dà la misura del valore pratico di queste teorie discentrative.

Mi rammento che nel 1866 il Ministro della Istruzione Pubblica di quel tempo promosse un'associazione la quale intendesse a far nascere spontaneamente dal paese l'istruzione e l'educazione popolare. Era allora che i Prussiani avevano vinto a Sadowa, e si diceva che le vittorie prussiane erano più dovute alla coltura che non ai fucili ad ago. Si destò allora grande entusiasmo per mettere anche l'Italia in condizioni da poter far valere i suoi mezzi morali in concorrenza delle forze materiali.

Questa associazione fu fondata dagli uomini più benemeriti e più autorevoli che avesse allora l'Italia, e basta a rammentare Gino Capponi e il marchese Cesare Alfieri.

Si raccolsero danari e non pochi, cosa anche questa non tanto facile tra noi; si ebbe cooperazione grandissima in tutte le provincie, ed io, unicamente perchè si volle una forza giovane messa a servizio di questa istituzione, dovei accettarne la presidenza.

Poche Società sorsero con migliori auspici: noi messici all'opera con buona volontà, fondammo biblioteche popolari, si bandirono concorsi dai quali uscirono due libri che oggi vanno in mani di tutti, e che sono tra i migliori libri popolari che si sieno fatti; si dettero sussidi alle scuole, ai maestri, insomma si avviò un'azione la quale prometteva i migliori frutti.

Avvenne per altro che il Ministro, che ci aveva dato tanto favore, lasciò il Ministero, e quello che gli successe non si mostrò a noi molto benevolo, e parve curarsi poco di trarre dall'associazione forza ed aiuto per propagare l'educazione popolare.

Io sulle prime non mi sgomentai, sperando che, una volta mosso il paese, l'associazione avrebbe fatto da sè; ma m'ingannai.

Signori miei, bastò una mutazione di vento ministeriale, perchè tutto quel movimento che si era destato per l'impulso dell'Autorità centrale, e tutta quest'azione che era tanto bene avviata, in un momento e come per incanto cessasse. Mi trovai solo; non più corrispondenza; cessate tutte le relazioni che si erano stabilite; sospesa l'opera dei Comitati locali; rotto ogni vincolo coi presidi e cogli insegnanti! Per farla breve, dirò che, siccome il Comitato si radunava due volte la settimana, io, perchè non dipendesse da me la fine dell'associazione, durai per cinque mesi ad andare nei giorni stabiliti tutte le sere a presiedere queste adunanze, alle quali non interveniva più altro che un solo uomo di buona volontà, allora Deputato al Parlamento. Quando avemmo passato cinque mesi così, bisognò risolvere tra noi due di disdire i locali, di licenziare quei pochi inserienti che avevamo, e a mala pena potei salvare da quella rovina una parte del denaro che si era raccolto. Così di tutta quella generosa fantasia di far intervenire il paese nell'opera della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

educazione popolare, non rimasero che poche migliaia di lire, le quali, depositate nella Cassa di risparmio di Firenze, aspettano una destinazione conforme alle intenzioni che ebbero i donatori.

Mi perdoni il Senato questa digressione personale. Ho voluto narrare questa breve storia, perchè si possa capire che cosa è il paese, quando non ha l'impulso del Governo. Il paese non fa niente, o fa ben poco. Se voi daste ai Comuni tutta l'istruzione elementare, fuori che in certe provincie dove la cultura popolare ha preso radice, voi avreste l'abbandono di ogni cosa. Quando si vedono alcuni comuni che nominano il maestro elementare in autunno, e lo licenziano a primavera, per poter risparmiare quei quattro mesi di stipendio, e tutti gli anni fanno così, ma come volete voi sperare un concorso efficace senza lo stimolo che può venire dall'Amministrazione?

Perciò non c'illudiamo; si chieda al paese quello che il paese può dare; le sue forze andranno adagio adagio aumentando, ed allora egli sentirà da se stesso il bisogno dell'azione spontanea; ma non cominciamo oggi a dirgli che farebbe meglio del Governo, meglio dell'Amministrazione; perchè la realtà è che, quando è abbandonato a se stesso, o non fa nulla, o fa peggio del Governo. Perciò non potrei ammettere che le scuole si conducano fuori di ogni ingerenza governativa. Al nostro paese non si può chiedere la cooperazione che si ottiene spontanea in Inghilterra e in Olanda, in paesi dove ormai l'azione privata ha un larghissimo campo, perchè se lo è conquistato da sè.

Quanto alla mancanza di un ordinamento organico che faccia valere questa legge, la censura non pare troppo ragionevole; perchè l'organismo già il Ministero lo ha a sua disposizione. Non resta altro che egli gli dia quell'impulso che è necessario, e singolarmente quelle direzioni le quali possano giovare all'applicazione di questa legge. E per me, quando io vedo, che un servizio pubblico non procede a dovere, non dico mai che mancano gli strumenti per farlo andare bene, ma io mi rivolgo sempre al Ministro, perchè è in sua mano di usare gli strumenti che ha secondo i fini che si propone. Per quel po' d'esperienza che ho potuto acquistare, ho visto bene che anche la direzione

morale che prende la istruzione pubblica nelle sue diverse forme e manifestazioni, dipende in gran parte dal Ministro.

Ho visto più di una volta, specialmente nell'insegnamento secondario, i professori prediligono certe dottrine piuttosto che certe altre, secondo che possono credere che quelle dottrine siano in alto bene o male accette.

Perciò, io lo ripeto, per me desidero l'amministrazione forte e vigorosa, ma nel tempo stesso sapiente e indirizzata al fine di rialzare il morale di questo paese; dietro a lei verranno poi tutte le forze individuali a prendere vigore.

Un altro appunto si fece alla legge perchè rispetta la gratuità dell'insegnamento stabilita colla legge del 1859. Qui le risposte che diede l'onorevole signor Ministro mi parvero piene, e non ho che da aggiungere una sola cosa. Una delle principali obiezioni che si mossero contro questa gratuità dell'insegnamento fu che l'insegnamento pubblico gratuito distrugge la concorrenza dell'insegnamento privato.

Per noi l'obiettivo sarebbe gravissimo, perchè nel concetto dell'Ufficio Centrale, si accetta questa legge appunto perchè rispetta la libertà del padre di famiglia, ed ammette l'insegnamento domestico e privato.

Se questo in effetto non fosse, verrebbe in certo modo a mancare la condizione che a noi faceva accettabile la legge; ma noi crediamo che le cose si passino assai diversamente da quello che fu detto. Se voi mi parlate dell'insegnamento superiore, è vero che la scuola pubblica uccide la privata, ma non per ragione del maggiore o minor costo, ma per ragione degli esami.

Gli Istituti privati non hanno potuto reggere di fronte alla legge che imponeva la necessità degli esami davanti alle autorità scolastiche governative.

Ma, quando si tratta di scuole elementari, la concorrenza privata non è tolta dalla gratuità della pubblica.

Ed infatti accanto alle scuole gratuite del Comune, almeno in tutti i luoghi che io conosco, continuano ad esistere scuole pagate fatte da privati, le quali sono frequentate da una classe di popolazione che si crederebbe avvilita a mandare i figliuoli alle scuole pubbliche gratuite,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

e le pare più decoroso mandarli alle scuole private, pagando.

Dunque, tanto per ragioni intrinseche che per il fatto stesso, non è vero che la scuola pubblica elementare tolga di mezzo la concorrenza delle scuole private; entrambe possono coesistere e cooperare allo stesso fine.

Un'altra censura pure venne fatta, e della quale più d'ogni altra ci preoccupiamo, perchè crede l'Ufficio Centrale che il Senato quando esamina una legge debba considerare più che tutto gli effetti morali che ne verranno.

Ci fu rimproverata la modificazione de' programmi delle scuole elementari e in ciò che riguarda lo insegnamento religioso.

La difesa dell'Ufficio Centrale la fece con grande autorità l'onorevole nostro Collega Senatore Mauri; nè io saprei meglio ripetere quello che egli ha detto. Aggiungerò soltanto una cosa: nelle condizioni nostre, nelle condizioni in cui è lo insegnamento in Italia, la istruzione religiosa nelle scuole non è possibile.

Non è possibile per ragioni che voi facilmente potrete comprendere, perchè l'istruzione religiosa data da un maestro laico, rare volte potrà soddisfare le persone veramente credenti, come di certo non soddisferà mai il clero il quale in questa materia è il solo giudice competente. Inoltre spesso può avvenire che questo insegnamento dato da persone che non hanno convinzioni sincere di quello che insegnano, produca l'effetto contrario, anzi diametralmente opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

Il Governo non ha competenza nella materia religiosa, e qualunque ingerenza egli si arrogasse in questa materia, potrebbe condurre a conseguenze perniciosissime; le quali non si vedono sul principio, ma siccome vi è una logica inesorabile anche nei fatti, esse varrebbero poi col succedersi del tempo e delle cose. Noi l'esperienza l'abbiamo già fatta.

L'abbiamo fatta nel secolo passato, quando i principi filosofi dopo avere riformato tutti gli ordinamenti amministrativi, vollero entrare anche nelle cose religiose.

Per voler dare al popolo un insegnamento religioso di loro gusto, finirono col fare un catechismo che non era quello della Chiesa. Nè io vorrei che questo si finisse di fare anche noi nelle scuole.

Riconosco nel Ministro tutte le competenze scientifiche, letterarie, pedagogiche che si possano immaginare, ma quella di rifare un catechismo, me lo permetta il Senato, non glielo acconsentirò mai.

Dunque, considerate le condizioni morali del tempo, le condizioni speciali nostre, credo che il meglio sia che lo Stato non si occupi affatto di insegnamento religioso.

Tutto questo per altro ad una condizione. Quando lo Stato dice: io lascio l'insegnamento religioso alle famiglie ed ai ministri del culto, bisogna che guarentisca ai genitori i quali mandano i figli alle scuole pubbliche, che la scuola non distrugga l'opera della famiglia; che il maestro non dica niente che possa in qualche modo paralizzare gli effetti che nelle pareti domestiche si ottengono coll'insegnamento religioso, posto come fondamento dell'educazione dei fanciulli.

Su questo noi crediamo che i padri di famiglia abbiano diritto di essere assicurati; e che il Ministero debba vigilare severissimamente perchè questo necessario riserbo sia tenuto.

Il maestro deve supporre che il sentimento religioso esista nel cuore del discepolo, e deve guardarsi bene dall'offenderlo in qualsiasi maniera con parole o con atti. Egli deve rispettare la coscienza del fanciullo come lo Statuto rispetta la coscienza dell'uomo fatto.

La deve rispettare scrupolosamente; e quando arrivasse a turbare quell'armonia di affetti e di aspirazioni che nelle famiglie si cerca di stabilire nel cuore e nell'intelletto de' fanciulli, io credo che farebbe opera egualmente scellerata come se egli ne corrompesse il costume.

Il Senatore Pepoli concludeva le sue osservazioni su questa legge, proponendo un'inchiesta sull'istruzione elementare.

Mi dispiace di essere io Relatore dell'Ufficio e dover rispondere a questa parte del discorso del Senatore Pepoli; giacchè egli trova in me un incredulo agli effetti delle inchieste. Come si sono fatte e come si fanno in Italia le inchieste, non diedero, nè possono dare nessun risultato.

Io ho fatto parte di una Commissione d'inchiesta, che per iniziativa del Ministro dell'Istruzione Pubblica Senatore Scialoia, fu fatta sull'istruzione secondaria. Ho avuto campo di vedere quel che si può raccogliere e quel che

rimane un'illusione in chi propone l'inchiesta e in chi la compie.

Si possono dare diverse ragioni del perchè le inchieste non sono riuscite e non riescono. La prima è che fra noi quella pubblicità sana che ha unicamente per fine di mettere in luce la verità, non si vuole, o almeno non si favorisce, anzi se ne ha paura. Si ama solamente una certa pubblicità teatrale e specialmente delle cose che fanno scandalo. Questa è la pubblicità che si preferisce ed alla quale non si manca di dare alimento.

Nella inchiesta che fu compiuta sotto il Ministero Scialoja io ho girato non dirò gran parte d'Italia, perchè le mie cure d'ufficio non mi permisero di seguir sempre la Commissione in tutte le sue escursioni; ma l'ho seguita in alcune delle provincie del mezzogiorno, del centro e del settentrione. Ebbene, noi cercavamo i padri di famiglia; noi volevamo che le persone interessate nella istruzione secondaria ci dicessero le sue mancanze e i loro lamenti, ci dicessero francamente le cose in cui credevano che il suo ordinamento peccasse. Noi non avevamo mai, o quasi mai i padri di famiglia che ci rispondessero: avevamo degli ispettori, dei provveditori e dei professori, i quali sapevamo già quello che ci avrebbero detto, dai loro pareri, dalle loro rimostranze di cui son pieni gli archivî del Ministero. Cosicchè noi andavamo a cercare con una pompa inutile quello che avremmo potuto sapere medesimamente andando a spogliare i rapporti e le informazioni che potevamo avere sotto la mano. Per questo, quando fummo per stringere le nostre conclusioni, ci accorgemmo che erano poca cosa, e non valevano di certo la spesa che si era fatta per procurarcele. Ond'è che anche nell'istruzione elementare, non saprei vedere che cosa potesse fruttare un'inchiesta, e per parte mia, e credo anche per parte dell'Ufficio Centrale, non sapremmo raccomandare al Ministero di accettarla, sicuri che non ne ricaveremmo alcun frutto.

Ora non mi resta altro da dire che brevisime parole sugli emendamenti che abbiamo proposti, i quali in gran parte si giustificano da se stessi alla semplice lettura che se ne faccia.

Il primo è un'aggiunta all'art. 1°, e riguarda la condizione degli esposti, degli orfani, di que-

gli infelici insomma che fino dalla loro puerizia sono abbandonati alle cure d'Istituti di beneficenza non avendo famiglia. Qui all'Ufficio Centrale parve dover fare due cose: parve primieramente che si dovesse mostrare che la legge non dimenticava questi diseredati dalla fortuna, ma che anche a loro voleva esteso il beneficio della istruzione; e perciò volle dichiarato che fino a tanto che rimanevano negli Istituti, l'obbligo che questa legge impone, lo avessero i direttori degli Istituti medesimi. Quando poi, come in moltissimi Istituti d'Italia avviene, questi fanciulli invece di essere tenuti a poltrire nell'ozio in sale mal guardate di orfanotrofi o brefotrofi, vanno nelle campagne affidati alle cure delle famiglie che se ne fanno depositarie, in questo caso noi volemmo che il padre, che prende la custodia di questi sventurati, avesse pur cogli altri obblighi quello di farli istruire.

L'emendamento che si propone all'art. 2° si può dire che non abbia altro scopo tranne quello che dar maggior chiarezza all'articolo medesimo, e di togliere una certa apparente contraddizione che vi si riscontrava nel caso in cui i genitori volessero far compiere ai fanciulli il tirocinio scolastico prima dei nove anni. Si diceva che per regola il corso elementare finisce ai nove anni, e che chi vuol farlo terminare prima, deve dare un esperimento, e che se questo esperimento non riesce potrà il corso protrarsi sino al decimo anno. Ora, si osservò che chi subiva questo esperimento si trovava in peggiori condizioni degli altri, i quali, finito il tirocinio ordinario, non avevano altro vincolo per esser dimessi dalla scuola. A togliere questa apparente contraddizione, si è modificata la dizione dell'articolo, e si è creduto di sostituire alla solennità dell'esame pubblico un esperimento, per quell'alunno che prima dei nove anni vuol dimostrare di esser sufficientemente istruito, aggiungendo la facoltà di modificare per Regolamento anche il programma delle scuole elementari prescritto dalla legge del 1859.

E questo ci è parso necessario per più ragioni: primieramente perchè volendo estendere il programma alle scuole rurali, l'esigere che un ragazzo di nove anni possa dare un esperimento sulle prime nozioni della morale, lettura, calligrafia, aritmetica, lingua italiana e sistema metrico, ci parve domandare più

di quello che ragionevolmente si può pretendere. E così noi credemmo che il Ministero nella sua saviezza contempererà questo programma, vedrà quel che sia da richiedere da quelli che non hanno avuto altro modo di procacciarsi altra istruzione che la domestica, o col beneficio di precettori ambulanti; e vedrà altresì quel che sia da richiedere da quelli che abbiano fatto tutto il loro corso nelle scuole pubbliche ordinate dal comune.

Quanto alle penalità, noi abbiamo lasciato stare quelle che erano scritte nella legge presentata dall'onorevole Ministro, e solamente abbiamo tolto il procedimento che era stabilito per irrogare queste pene.

La legge diceva che l'ammenda « viene inflitta dalla Giunta a maggioranza di voti, e si riscuote nei modi in uso per le altre ammende municipali. »

Aggiungeva che « contro l'ammenda si potrà ricorrere al Pretore, la cui sentenza sarà inappellabile. »

Ora, questo sembrava a noi che turbasse l'economia delle giurisdizioni che in siffatta materia sono stabilite nelle nostre leggi. Difatti per noi non è la Giunta che irroga le pene, è il Sindaco che contesta la trasgressione; se il trasgressore fa la sua oblazione, il Sindaco l'accetta, e tutto è finito; se poi non l'accetta, la trasgressione è trasmessa al Pretore, il quale procede nelle vie ordinarie.

Questo sistema è parso si dovesse adottare anche per questa specie di trasgressioni. Del resto si può aver fiducia che tutte queste trasgressioni finiranno al banco del Sindaco, e che non avranno la solennità di un giudizio dinanzi al Pretore; perchè sarebbe davvero un po' strano che per 5 o 6 soldi di ammenda si dovesse emanare una sentenza e si dovessero avere tutte le spese che ne vengono di conseguenza.

Noi crediamo così che tutta questa procedura penale finirà presso il Sindaco, con poco disagio e con pochissimo danno delle popolazioni.

Dopo l'art. 7 noi abbiamo fatto un'aggiunta che forma un articolo nuovo messo innanzi alle disposizioni transitorie.

Quest'aggiunta a noi è parsa necessaria. È vero che l'art. 8 della legge stabilisce tali temperamenti per la sua applicazione, da evitare l'inconveniente, anzi dirò meglio, l'as-

surdo di imporre l'obbligo dell'istruzione a chi non ha nè modo nè possibilità di accedere ad una scuola comunale; non ostante, questo non è sembrato all'Ufficio Centrale che bastasse, ed ha voluto che si distinguessero le popolazioni agglomerate nei capoluoghi dei comuni o delle frazioni nei quali sia aperta una scuola comunale, dalle popolazioni sparse nelle campagne o distanti più di un chilometro dalla scuola medesima.

Per le prime abbiamo voluto applicate tutte le disposizioni della legge, perchè infatti non può esser una scusa attendibile la distanza di un chilometro per non inviare alla scuola comunale un fanciullo; ma in tutte le parti dei territori nelle quali le popolazioni abitano in case sparse, e le scuole sono a grande distanza, dove la famiglia del contadino si trova, a mo' di dire, quasi isolata, come imporre l'obbligo dell'istruzione ai 9 anni, quando queste infelici famiglie non hanno la possibilità di accedere alla scuola comunale?

Perciò in questo caso non si può aver altro che l'istruzione privata, la quale con qualche industria anche il contadino può procurarsi; ma dando questa facilitazione, bisogna allungare il tempo del tirocinio. Non è possibile con questa maniera di insegnamento, avere il fanciullo sufficientemente istruito a 9 anni. Perciò si sarebbe esteso il limite dell'obbligo ai 12 anni. Con queste modificazioni l'Ufficio Centrale crede che la legge che ora si esamina si potrà applicare senza gravi inconvenienti, che produrrà buon effetto, senza esser cagione di vessazioni alle popolazioni. Perchè questo soprattutto ha avuto in mira l'Ufficio Centrale, persuaso com'è che ogni nuova legge che tocca molti interessi e turba abitudini molto inveterate, non tanto riesce gravosa in sè, quanto per lo spirito vessatorio dal quale può essere informata.

Ora, noi vogliamo che una cosa così salutare come è l'istruzione, possa tornare accetta alle popolazioni, esser ricevuta come un beneficio e non suscitare quell'opposizione d'inerzia e di mala volontà che rendono spesse volte inutili le migliori leggi.

(Vivi segni d'approvazione.)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli arti-

coli, darò lettura dell'ordine del giorno presentato e svolto nella tornata di mercoledì dal Senatore Alessandro Rossi:

« Nella persuasione che l'opera dei delegati scolastici mandamentali aggiunga efficacia materiale e morale alla esecuzione della legge sull'istruzione obbligatoria,

« Il Senato invita l'on. Ministro a rilevare e determinare con apposito Regolamento per decreto reale le funzioni e l'autorità dei delegati scolastici mandamentali. »

Accetta il sig. Ministro quest'ordine del giorno?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho dichiarato in una precedente tornata che accettava quest'ordine del giorno confidando moltissimo in questa materia sul concorso necessario dei cittadini; ed ora ripeto che l'accetto.

Solo domanderei che dal medesimo si volesse togliere una parola. Accetto per i delegati scolastici; quanto alla parola « mandamentali » mi riservo, giacchè credo che non giovi restringersi così, che dove torni comodo o conveniente non si possa affidare a più di una buona volontà la cura amorosa e disinteressata delle scuole popolari.

In questa parte, d'altronde, io sono molto compromesso da una circolare mandata da parecchio tempo, appunto per eccitare provincie e comuni a nominare ufficiali i quali con autorità soprintendessero alle scuole, indicando così il desiderio mio di avere più grandi e numerosi aiuti.

Io spero che uomini di buona volontà, per questo nobile ufficio non difetteranno, e trovandosi sul luogo potranno prestare un'opera assidua e benefica col massimo interesse della popolazione e col vantaggio vero della società. Se si restringesse ai delegati mandamentali, la cosa non riuscirebbe così, non si raggiungerebbe lo scopo cui si mira.

Io accetto quindi l'ordine del giorno colla semplice modificazione che ho accennato.

PRESIDENTE. Che ne dice il Senatore Rossi?

Senatore ROSSI A. Io ringrazio l'on. Ministro di aver accettato il mio ordine del giorno e non dubito che ne trarrà gran beneficio l'istruzione elementare.

Nel Regolamento ch'egli sarà per fare, non dubito che saranno si bene delineate le singole funzioni degli ispettori e dei delegati sco-

lastici, da non contrariare gli uni cogli altri; e acconsento ben volentieri a sopprimere la parola *mandamentali*.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno accettato dal Ministro colla soppressione della parola *mandamentali* alla quale aderisce l'on. Senatore Rossi.

« Nella persuasione che l'opera dei delegati scolastici aggiunga efficacia materiale e morale alla esecuzione della legge sull'istruzione obbligatoria,

« Il Senato invita l'on. Ministro a rilevare e determinare con apposito Regolamento per decreto reale le funzioni e l'autorità dei delegati scolastici. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione degli articoli. Rileggo l'articolo 1°:

Art. 1.

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al Sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

È aperta la discussione sopra questo articolo. Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

L'obbligo di frequentare la scuola, o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai

figli od ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima, se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito in un esperimento che avrà luogo innanzi al Delegato scolastico o ad un suo incaricato, presenti i genitori o altri parenti del fanciullo. La materia di questo esperimento sarà determinata da un Regolamento che pubblicherà il Ministro, con facoltà di modificare il programma delle scuole elementari stabilito dalla legge del 1859.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Debbo domandare la parola e pregare l'Ufficio Centrale a volere un momento considerare le osservazioni che gli sottopongo.

La correzione introdotta dall'Ufficio Centrale all'articolo 2 partiva prima di tutto da questo concetto: È parso all'Ufficio Centrale che l'articolo 2, il quale dice che l'obbligo dura sino al nono anno, ma può cessare prima, se per mezzo di un esame l'alunno dimostra di avere acquistato le cognizioni che in questo primo grado dell'insegnamento si danno, pareva che se mai un alunno non venisse a domandare questo esame si trovasse in una condizione peggiore di quell'altro il quale per una certa naturale audacia domandando l'esame, poteva abbreviare il suo tempo. Se costui non domanda l'esame, resta fino al 10° anno obbligato alla scuola.

Mi pare che tale sia l'opinione che sopra la lettera dell'art. 2 si è formata l'Ufficio Centrale.

Io concedo che l'articolo 2 potesse dar luogo forse a questo equivoco. E spiego come l'articolo 2 sia stato scritto così.

L'articolo 2 è stato scritto da uomini dedicati all'insegnamento, i quali hanno una pratica lunga, e per quello conoscendo tutto che si fa nelle scuole, possono talvolta dimenticarsi di esprimere quello che appunto si fa, non badando se a tutti sia, come a loro, notissimo.

L'ordinamento delle nostre scuole è fatto a modo che non si passa mai da un grado all'altro, nè dalle varie classi che stanno nel medesimo grado senza esame; quindi prima di nove anni tutti avranno a fare presso a poco questo esame; epperò non occorre dirlo,

nella mente di coloro i quali sanno come procede la bisogna.

Così da un grado inferiore non solo non è concesso il passaggio se non quando si è fatto l'esame, ma ancora questo medesimo grado non si può dire compito. Dunque per questi non può nascere il sospetto che non si faccia così in quel modo che hanno sempre veduto fare, e hanno sempre fatto. Ecco ora perchè fu scritta la dichiarazione che l'obbligo poteva cessare prima dei nove anni, dopo sostenuto un felice esperimento.

Il Senato vedrà che questa è molto necessaria perchè, lasciamo un momento l'insegnamento pubblico, e guardiamo all'insegnamento privato; un padre di famiglia che educa privatamente il suo figlio, vuole sapere se questo figliuolo è libero dall'obbligo della legge e ne può fare ciò che vuole; vuol sapere che è libero e domanda un esame.

Io non fo qui questione di redazione; teneva a chiarire la cosa, così non fo questione sulle parole *di esperimento* surrogate all'*esame*. Nel linguaggio scolastico, esperimento o esame sono termini quasi sinonimi. Ho bisogno pure di richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale su un altro punto, perchè la sua redazione mi pare potrebbe dar luogo ad un equivoco.

Per il cessare dell'obbligo bisogna fare quest'esperimento innanzi al delegato scolastico. Intanto da questa prescrizione che cosa nascerebbe? Si avrebbe la conseguenza che l'esame il quale si dà in tutte le scuole non sarebbe autorevole se il delegato moltiplicandosi non intervenisse in tutte le scuole. Qui bisogna aggiungere qualche parola, bisognerà dire: un esperimento che avrà luogo nella scuola o innanzi al delegato scolastico; nella scuola intendiamo la pubblica.

Ora, veniamo alla materia un po' più grave.

Nell'articolo approvato dalla Camera e proposto dal Ministero, si esprimeva il programma dell'insegnamento. Questo riportare dalla legge del 13 novembre 1859 il programma scolastico per le due prime classi elementari mi pareva e mi pare tuttavia necessario per chi accetta di surrogare, come io ho proposto, all'insegnamento della religione quello della morale.

L'Ufficio Centrale accetta la surrogazione, ma dice, non è necessaria l'indicazione del programma, il programma lo lascia al Ministro

il quale ha facoltà di modificarlo. Ho inteso nell'evidente discorso del Relatore pronunziata testè fra le altre questa ragione; ei disse: un tale prospetto di studi, può parere ambizioso e largo per giovinetti, anzi per fanciulli la cui età arriva appena ai 9 anni. A questa età e a tutti non si può tanto dimandare.

È meglio adunque che il Ministro abbia la facoltà di prescrivere e di determinare la materia segnandone eziandio i limiti.

Se io non avessi due ragioni piuttosto forti accetterei la cosa, ma queste due ragioni che sottopongo all'Ufficio Centrale m'impediscono di accettare simili facoltà. La prima fu già accennata da qualche altro oratore, ed è questa facoltà lasciata al Ministro.

La facoltà lasciata al Ministro, come è scritta qui indeterminata, vi può portare quella questione la quale due membri dell'Ufficio Centrale hanno significato di già non doversi portare nelle scuole. L'onorevole Senatore Mauri l'altro giorno desiderava che si dichiarasse bene che quest'insegnamento religioso aveva cessato di essere obbligatorio.

L'onor. Relatore accennando alla medesima cosa e facendo suo tutto il discorso dell'onorevole suo Collega, riconosceva eziandio questa convenienza, e diceva benissimo.

Diceva benissimo, non perchè tale fosse pure l'avviso mio; certo è soddisfacente per me avere in tanto grave soggetto il conforto delle convinzioni altrui.

E comune a me ed all'Ufficio Centrale è questa eziandio che il maestro non debba distruggere nessuna fede che sia nell'animo della gioventù, segga questa sui banchi delle scuole elementari o nei banchi delle scuole secondarie. È un tempio chiuso dove il profano non può penetrare. Questo profano, sia pure il maestro di scuola, non può penetrare nelle giovani coscienze dei figliuoli. Queste sono consegnate nelle mani dei padri di famiglia che hanno la responsabilità dell'educazione religiosa dei propri figli.

Questo è uno de' principali riguardi che deve usare il maestro verso i cuori pieni di confidenza così dei genitori come dei figliuoli. La propaganda religiosa, qualunque ella sia, non entra nel compito dell'educatore, se non gliel'affidi espressamente il padre; esso ha già compito larghissimo, e felice lui se basta ad adempierlo, nel correggere gl'istinti che possono trascinare

al male, nel dirizzare tali forze alla virtù, nel fortificare i teneri cuori e le menti inesperte con qualche verità morale, i cui suggerimenti accompagnino il fanciullo diventato uomo.

Non si ha a trattare con mano irrispettosa, e già il trattarle è audacia, quelle cose che stanno riposte nel santuario della famiglia. Se le leggi nostre fanno inviolabile il domicilio, c'è qualche cosa che è anche al di sopra delle leggi civili e politiche che accresce questa inviolabilità: sono quelle leggi eterne che debbono governare tutti e si impongono a qualunque uomo.

Ora, non è bene che noi, dichiarando quello che si fa, togliamo il sospetto che si possa fare diversamente?

Se noi diciamo quello che si fa, il sospetto è levato.

Allorquando nell'articolo di legge voi dite le sole cose che si possono fare, avete impedito che la calunnia vi si attacchi, perchè noi, o Signori, dobbiamo ben guardare che in questa materia non ci esponiamo alla calunnia: vi è troppo interesse per screditare le nostre scuole; e se noi apriremo inopportunamente la strada ai pretesti con i quali si possa accusare la nostra legislazione scolastica, se ne serviranno i nostri nemici.

Io credo per questo rispetto molto utile che si determinino nell'articolo medesimo le materie sopra cui verserà quello che è da insegnare, nè credo che il programma, così come è, debba essere tale da impaurire.

Prima di tutto è quello che si fa; poi quali sono le cose che in questa indicazione di programma potrebbero parere troppe? Sebbene il puro sospetto che possono parer troppe, non è una ragione per respingere.

Qui noi ci commoviamo non della sostanza, ma dell'apparenza: perchè conferendosi a me la facoltà di fare un programma, io faccio questo qui; cosicchè per questa parte non s'evita nulla, e resterà del pari intanto la possibilità di accusarlo di troppo o di mancante.

Dunque, non è la lettura che paia eccessiva, non è l'aritmetica, non la lingua italiana, non il sistema metrico decimale, intendo di quel sistema metrico che si dà nelle scuole elementari, un'indicazione di questo sistema, un insegnamento molto riserbato agli occhi, imperocchè richiede che ci siano i pesi. le misure,

insomma è un insegnamento molto elementare.

Lo scopo di tale insegnamento, lo conoscete: si vuole introdurre la conoscenza dei pesi e delle misure, dare a tutta la nazione questa stregua uniforme di misurare e di pesare la materia sotto i suoi più comuni aspetti, facilitare ogni genere di contrattazione dentro e fuori del nostro paese.

Vi è un'altra ragione e questa la sottometto all'Ufficio Centrale ed al Senato.

Io desidero che si inscrivano queste parole: prime nozioni della morale. Se si trova una forma più semplice, più chiara e precisa, io l'accetto, ma desidero che ci sia; sempre si è voluto, ma non sarà mai voluto abbastanza, quando si propone una legge come questa, che la legge sia educativa.

Ora, uno dei fattori dell'educazione, che è il sentimento religioso, che è la dottrina religiosa, abbiamo detto, non ci appartiene.

L'onorevole Relatore, con efficacia ed autorità singolare, ci ha ripetuto che il maestro non deve entrare in questo campo. Lo Stato è assolutamente incompetente.

Ma vogliamo noi dunque che si dica che nelle nostre scuole il sentimento, l'idea, la parola del dovere non suona mai? Queste piccole creature, che crescono e cacciano noi, non sentiranno mai troppo presto per quali vincoli sono congiunte colla famiglia e con la società; che cosa abbia diritto d'imporre loro e di chiedere la patria; d'onde nascano e a che meta si rivolgano certe indefinite e indefinibili aspirazioni dell'anima loro.

Quei semplicissimi libri, che noi mettiamo sotto gli occhi loro, diventerebbero per essi stessi illeggibili, se non sentissero quali legami hanno col mondo fisico che essi così vivacemente afferrano coi sensi, quali obblighi verso quel mondo morale che dall'amore va fino all'adorazione, e col quale essi stringono i rapporti per mezzo delle spirituali facoltà dell'amare e dell'intendere.

Bene ricordo la obbiezione: questo insegnamento richiede un libro, e un buon libro su questa materia non è punto facile ad essere scritto. E concedo anche questo; ma, facilità o difficoltà ci sia, il Ministero della Pubblica Istruzione non può esimersi dal tentare questo problema.

Io credo che una sana dottrina morale, sem-

plice quanto si vuole, e come più sia è meglio, debba assolutamente rasserenare la nostra scuola, sia elementare o secondaria, svolgere la parte che riguarda i diritti, e più quella che riguarda i doveri, significare per quali vincoli l'uomo sia collegato coll'ordine naturale, con tutto che sta a lui d'attorno, colla sua famiglia, colla patria, coll'umanità. Quali sistemi siansi introdotti per dare una risposta alle innumerevoli domande che nascono qui, non cerco; parmi che fuori di tutti i sistemi vi ha una coscienza universale e il buon senso. Io mi posso ingannare, o Signori, ma dentro di me sento questo libriccino semplice come la più ingenua pagina del Vangelo, e vero come quelle verità che trovate in tutte le coscienze e in tutti i tempi; epperò credo che la composizione di un simile libro non abbia a riuscire troppo difficile; certamente debbe essere tentata.

L'onorevole mio predecessore, il Ministro Scialoja, aveva con la sua legge congiunto questo ufficio di far comporre un libro di tale natura, e proposto un premio. Io non ho iscritto nella legge un articolo simile, perchè per determinare un premio, veramente non ho bisogno di chiedere nè la facoltà, nè il fondo.

Ma se mai fosse stato anche questo necessario l'avrei fatto. Io credo utile di svolgere sotto un altro aspetto la questione. Io credo utile di volgere il pensiero, di volgere l'intelletto di quanti in Italia si preoccupano dell'educazione, perchè vogliano intendere a creare anche a noi una letteratura la quale ci manca.

Il libro da introdurre nelle scuole, anzi i libri, debbono esser così fatti che sollevino e nobilitino l'animo giovanetto, che gli parlino di alti e nobilissimi scopi, che lo congiungano col passato e coll'avvenire; che in mezzo a questo passato e a questo avvenire facciano comprendere esservi qualche cosa di eterno che è l'anima, e gli ispirino l'alta e rigeneratrice speranza o fiducia di doversi ricongiungere un dì con l'origine sua e Dio.

L'onorevole Mauri discorreva di quel libro del padre Soave che stato per lungo tempo nelle scuole di Lombardia aveva prodotto effetti lodati.

Io ricordo che anche in Piemonte avevamo nelle classi un libro che si chiamava: *Delle virtù e dei vizii*, e sono passati molti anni

dacchè io leggeva quel libro; ma io ricordo ancora molti di quei raccontini i quali tenevano dietro ad un precetto morale, e lo conficcavano così nella memoria nostra. Tornati a casa, quando le mamme cui stava a cuore conoscere quello che per noi si faceva nella scuola, c'interrogavano di quello che avessimo letto o studiato, noi si poteva ricordare uno di quei fattarelli od esempî, e la loro morale ce la trovavano anche le nostre mamme e ci ribadivano nell'anima la verità.

Non sono infconde per la vita adulta le massime imparate da piccini. La sentenza morale è un lievito che in più lungo o più breve spazio di tempo, ma sempre fermenta nel cuore e può guarirlo.

. . . . *sunt certa piacula, quæ te
Rer pure lecto poterunt recreare libello.*

Il corso degli anni e dei secoli non ha cangiato la condizione dell'educabilità umana, ed io credo ancora al poeta venosino quando dice:

Rem tibi socraticæ poterunt ostendere chartæ.

Sono tesori preziosi, e il Giusti diceva:

*Un buon consiglio
Vi foderà i nervi.*

Sono tesori che si racchiudono nell'anima giovinetta.

Verranno fuori tardissimi, ma questa buona zavorra raccolta nei primi anni ci sta. Per far che si faccia, allorquando noi siamo maturi, io direi chi ci scrutasse per entro vi troverebbe ancora quegli elementi che in noi ebbe introdotto o svolto la educazione fino dagli anni primi.

Teneva dietro alla lettura del libro ricordato più su quella di un altro che è molto variamente giudicato, in specie per le sue tendenze mistiche e solitarie e per gli effetti che possa produrre, ma che torna nella mestizia ben caro a quei molti nella cui anima gli anni e la vita hanno seminato molte delusioni e distrutte molte speranze.

Noi, un giorno determinato, si spiegava il Tomaso da Kempis. E il libro solitario e morale ci piaceva, e quello spirito così diverso fra una piccola epistola di Cicerone e una vita di

Cornelio, ci riposava con qualche frutto, io credo.

Anche domandando alla scuola unicamente lo svolgimento delle facoltà nostre, giova tra i precetti e le dimostrazioni della scienza e le ispirazioni dell'arte introdurre qual cosa che svolga e perfezioni il sentimento della responsabilità umana, e serva a governare la vita. Vi è anche qui un'educazione estetica per la novità dei principî, in ispecie se si guardi al mondo antico.

Nè io saprei se la lettura di alcuni tanto semplici pensieri e racconti del Vangelo non opererebbe con efficacia sull'animo degli scolari, e senza che pure se ne avvegga altri, non sarebbe ridesto all'amore di quelle forme tanto caste e schiette. Ad ogni modo il maestro che somministra un precetto morale, obbliga l'anima del fanciullo dalla vivacità de' sensi trasportata da tanto impeto verso le cose esteriori a ripiegarsi un momento sopra di sè, a penetrare nel suo piccolo mondo interiore, ad osservare e a riflettere. E di tutti gli oggetti sui quali possa cadere l'osservazione e la riflessione dell'uomo, certo non è il meno importante lo studio di sè.

Nè la scuola che riesce a sviluppare questo spirito di osservazione è la meno feconda di buoni risultati.

Ma io mi diffondo in troppe parole; non sono necessarie perchè io credo che l'Ufficio Centrale non siasi risoluto a sopprimere in questo articolo di legge la indicazione delle materie per nessuna delle considerazioni le quali potessero impedire che nelle nostre scuole non si riconosca necessario il formare l'uomo; ma piuttosto perchè il libriccino che a tale scopo dovrebbe servire non apparisce la cosa più facile a farsi.

Ebbene, io prego il Senato che non abbia paura di questa parola: *di prime nozioni della morale* e prego l'Ufficio Centrale a permettermi che io non accetti una ragione e una frase della sua Relazione.

In essa è detto che ragione per non discorrere nella legge di queste *nozioni di morale* è lo essere difficile assai il definire che cosa per questo nome s'intenda. La formola è *di significato ambiguo*, sono parole testuali.

Ma io dico cose che veramente non da me dovrebbero essere pronunciate qui in mezzo a

voi, dove si trova tanta scienza, tanta pratica, tanta conoscenza del mondo antico e delle filosofiche dottrine. La dirò tuttavia. Perché vogliam noi non scrivere questa parola dopo tanti secoli di meditazioni e di opere, e confessare che quando discorriamo di morale non sappiamo veramente quello che vogliamo? Quest'ambiguità nelle parole, confessata dal più alto Corpo del Regno d'Italia, come una ragione per non compromettersi, io non l'ammetto. Avrò torto, ma mi sembra quasi un'ingiuria alla coscienza umana. Io sarei molto lieto che il Senato rimettesse quella specie di programma d'esame il quale può essere benissimo congiunto con la redazione. E qui avverto che nella redazione dell'articolo secondo manca l'ultimo alinea del progetto ministeriale, il quale diceva: « o, in caso diverso, potrà protrarsi fino agli anni dieci compiuti. »

Il *caso diverso* risponde alla non riuscita nell'esame, in quell'esame che può essere domandato da chi vuole più presto essere dichiarato fuori dell'obbligo, ma che in ogni modo è imposto a tutti dalle precedenti leggi scolastiche. Ora conviene stabilire un'epoca anche pel non promosso, il che si fa qui, e così converrà necessariamente rimettere le parole omesse e dire che in caso diverso l'obbligo potrà protrarsi fino agli anni dieci.

Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale a voler aderire a questa mia proposta. È una sicurezza che desidero che il Senato dia, come diede l'altro ramo del Parlamento, che capriccio di Ministro non ci trasporti più in questioni d'insegnamento religioso perturbando ugualmente scuole e coscienze.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non intendo di rientrare nella discussione generale circa alla convenienza di mantenere l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, oppure di lasciarlo facoltativo ed unicamente in balia della volontà e della responsabilità che incombe ai padri di famiglia. Tuttavia credo che, per giungere ad una buona conclusione, ad una redazione utile di questo articolo secondo, sia che si mantenga la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, sia che si ritorni al concetto del progetto ministeriale, cioè di specificare le materie che faranno oggetto di esame, credo, dico, opportuno di avere

dall'onorevole Ministro una spiegazione intorno al valore della menzione delle prime nozioni della morale, che si farebbe in un regolamento di esami, oppure nel testo stesso di questa legge.

Io non guardo che all'aspetto meramente pedagogico della questione. Or bene, fra i pedagogisti so che esiste una scuola, la quale ritiene possibili quegli effetti di educazione morale, indispensabili a ciascun individuo che appartiene o deve appartenere ad un consorzio civile, separando l'insegnamento dai principî di morale, da ogni nozione dogmatica, da ogni insegnamento veramente e propriamente religioso. È quella che s'intitola la *Scuola della morale indipendente*.

Ma nessuno, io credo, vorrà negare che l'immensa maggioranza dei pedagogisti, e l'immensa maggioranza poi dei padri di famiglia (che, direi, sono pedagogisti per istinto di affetto paterno), nessuno, dico, vorrà negare che quest'immensa maggioranza non è peranco persuasa del valore degli esperimenti fatti finora dalla *Scuola della morale indipendente*.

Quella immensa maggioranza quindi non è disposta ad abbandonare il sistema antico, che unisce intimamente l'insegnamento dei precetti morali all'insegnamento dei dogmi religiosi. Or bene, noi dobbiamo non dissimularci come l'opinione, che vorrebbe far prevalere la *morale indipendente*, sia stata tratta dal proprio ardore e dalle circostanze ad atteggiarsi a lotta viva. Essa cerca di farsi il suo posto al sole, e si prevale delle gare politiche per conquistarlo nelle scuole pubbliche.

Ora io di questo solo mi preoccupo ed è, che allora quando si mettesse nella legge, ovvero il Ministro credesse nelle sue facoltà, anzi nel suo dovere, di introdurre nel Regolamento la menzione dell'insegnamento dei principî di morale, ne risultasse la esclusione, contro la volontà dei parenti, dell'insegnamento della morale che essi credono efficace col metodo che chiamasi religioso, col *Catechismo*. Insomma, per spiegarmi in termini ben chiari, non vorrei che nascesse una gara fra catechismo filosofico e catechismo religioso, col fine di escludersi l'un l'altro.

Si dirà: noi abbiamo stabilito che l'insegnamento religioso si dà come il padre di famiglia lo richiede. Ma il padre di famiglia non

chiederà mai, io credo, un insegnamento religioso puramente dogmatico, esso lo vorrà sempre e soprattutto morale. Ed allora egli potrà trovarsi di fronte un altro insegnamento morale, quello del maestro di scuola. Questo insegnamento, direi ufficiale, potrebbe per avventura preoccupare tutto il tempo attribuito negli orari alla parte educativa. Quel che v'ha di peggio, e per rispetto al diritto del padre di famiglia, e per rispetto all'educazione dei ragazzi, quell'insegnamento potrebbe turbare, anzi contraddire addirittura, l'insegnamento del catechismo. Poichè vi sono sistemi di filosofia, che a nome delle proprie idee morali combattono ogni religione.

Io mi preoccupo dunque d'impedire prima questa lotta, che non credo sia opportuna nelle scuole elementari; ed in secondo luogo, di mantenere integra la facoltà del padre di famiglia di fare insegnare la morale ai figliuoli col mezzo del catechismo della propria confessione religiosa.

Per ottenere questo effetto, noi ci possiamo attenere alla proposta dell'Ufficio Centrale, che non fa menzione particolareggiata del programma degli esami.

Una dichiarazione del Ministro varrebbe a sperdere i dubbî sovra accennati. Tanto più che tale dichiarazione non sarebbe che il compimento delle savissime considerazioni esposte dall'onorevole Ministro nella precedente tornata ed in questa.

Ma qualora invece il Senato venisse nel concetto dell'onorevole Ministro, cioè di introdurre nuovamente nella legge l'indicazione particolareggiata delle materie che fanno oggetto di esperimenti o di esami, quando fra queste materie vi fossero le prime nozioni della morale, sarebbe opportuno di specificare che su questa materia chi l'ha per volere dei parenti studiata col catechismo, possa fare su questo l'esperimento.

Questa cautela escluderebbe il pericolo da me accennato, e che credo che i miei onorevoli Colleghi vorranno prendere in considerazione.

Quindi io mi riservo, quando avrò udito le spiegazioni dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio Centrale, di chiedere che venga formulata una dichiarazione, nel senso ora da me accennato.

PRESIDENTE. Aveva domandato la parola il Senatore Cannizzaro. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io vorrei rassicurare l'on. Alfieri ed eliminare alcuni de' suoi timori.

Prima di ogni altra cosa non dimentichi che si tratta di scuole elementari e del grado inferiore; non dimentichi che è stabilito e convenuto da tutti, che la scuola non deve fare nulla per distruggere l'istruzione religiosa; quindi sarebbe da questo eliminato qualunque libro morale che si volesse introdurre sopra principî filosofici opposti alle credenze religiose.

Ora, non si tratta d'altro che di questo: che il maestro deve supporre nei fanciulli il sentimento religioso; se ne deve valere per applicare alla vita pratica alcuni semplici principî di morale che in fin dei conti non possono essere diversi da quelli che avrà imparati nella sua educazione religiosa.

Per dimostrare che non parlo in astratto, dirò che questa esperienza è stata fatta in un paese dove l'educazione religiosa è altamente apprezzata, intendo dire in Inghilterra.

In Inghilterra, a fianco ad un'istruzione religiosa cristiana, si è sviluppato l'insegnamento laico di morale nelle scuole elementari, insegnamento pratico, dirò, applicato in tutti i casi della vita comune; il sentimento religioso è presupposto, ma le massime morali sono dedotte da ragionamenti semplici, dirò, del buon senso.

Uno degli scrittori più benemeriti per questa parte d'insegnamento morale nelle scuole è certamente il William Ellis.

Ora, egli ha fatto dei libri nei quali non si propone altro che questo: di avviare e di educare i ragazzi a semplici investigazioni morali, abituarli a giudicare del valore morale di ciascuna azione, a valutarne quegli effetti che i bambini possono intendere.

Così essi si vanno abituando a giudicare delle principali azioni per mezzo della ragione semplice che è perfettamente d'accordo coll'istruzione religiosa.

Ora, questo metodo in Inghilterra ha avuto già la consacrazione della pratica, ed ha dato ottimi risultati.

A fianco dell'insegnamento religioso che per sè stabilisce alcune massime morali, si sviluppava questo insegnamento morale tutto pratico il quale giunge alle medesime conseguenze ed abitua sopra tutto i ragazzi a subordinare

alla ragione la loro condotta, a fare un severo scrutinio di ciascuna delle proprie azioni e prevederne gli effetti. Questo sarebbe l'insegnamento morale veramente efficace che si dovrebbe fare nelle scuole, il quale non deve in alcun modo distruggere l'insegnamento religioso col quale correrebbe parallelamente.

Nelle nostre scuole questi due insegnamenti paralleli si facevano sino agli ultimi tempi da uno stesso maestro; oggi si dice devono esser fatti da due maestri distinti. Il prete e la famiglia facciano l'insegnamento religioso; il maestro della scuola laica faccia l'insegnamento morale, non direi indipendente, ma parallelo a quello religioso.

Questo insegnamento sui doveri dell'uomo e del cittadino indipendente dai dettami della religione si è sempre fatto nelle buone scuole. L'insegnamento della morale non si è mai limitato alle massime del catechismo; si è sempre fatto un po' di quella che dirò igiene morale.

Sopprimendo il catechismo, non si vuole sopprimere questo insegnamento che va parallelo all'insegnamento religioso, ma che non lo contraddice. Io credo perciò che possiamo accettare questa redazione di *prime nozioni di morale*, o qualche altra che l'equivalga.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Scusi; qui non si tratta che di trovare, di scrutinare la ragione. Se mancasse questa parte, le nostre scuole sarebbero incomplete, e anche l'insegnamento religioso diventerebbe inaridito, laddove non fosse seguito da un insegnamento parallelo. Per queste ragioni io prego il Senato di adottare la redazione del progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho fatto molta attenzione alle considerazioni dell'onorevole Senatore Alfieri, il quale mi parve che non difendesse nè la redazione che aveva proposto il Ministro, nè quella dell'Ufficio Centrale, imperocchè i timori che in lui derivano dal riconoscere poco preciso e determinato il tempo che si può dare a quell'indicazione di una parte del programma che dice *prime nozioni della morale* restano sempre o si accetti la formola

mia per cui lo si dice subito, o si accetti la redazione del Senato per cui io lo dirò domani quando debbo fare il programma di questi esami cioè dell'insegnamento elementare di primo grado.

Ecco dunque come il suo discorso in questo senso non confortò l'Ufficio Centrale nè me.

Ma l'onorevole Senatore Alfieri nel suo discorso raccomanda che con qual nome sia dato quest'insegnamento, non debba mai essere dato così che possa o nuocere o disfare l'insegnamento, religioso. Di più che sia fatta facoltà ai figliuoli di famiglia educati nella religione di dar saggio delle loro nozioni di morale mediante interrogazione sul catechismo da loro studiato. Mi pare che sia questa la sostanza del discorso dell'onorevole Senatore Alfieri.

Quanto alla prima, non credo si possa fare altrimenti, e per parte mia aderisco all'opinione molto opportunamente annunciata dall'onorevole Senatore Cannizzaro, e fo mia la sua osservazione.

Questi della religione e della morale non sono insegnamenti che si escludono, sono insegnamenti che vanno paralleli ma in campo e materia diversa, l'uno fatto dalla famiglia o da chi delega la famiglia, parroco o altro, l'altro fatto invece alla scuola. Però questa separazione è così necessaria che mi giova completare quello che ha detto ora l'onorevole Senatore Cannizzaro.

In Inghilterra le scuole pubbliche sono divenute laiche affatto; in esse l'insegnamento della religione vi è facoltativo; l'ispettore scolastico governativo non le ispeziona nemmeno così un popolo nel seno del quale i concetti veri si manifestano e si determinano in mezzo alla vivacità e grandezza delle sue lotte, viene a stabilire e determinare la sfera di azione, la sede a ciascheduno di questi principi, e dividendo bene l'azione e la funzione della scuola da quella della Chiesa, ha fissato le linee che i suoi amministratori debbono seguire. Così credo che convenga fare noi, non già che l'esaminatore debba chiamare la gioventù a rispondere sul catechismo. Quale sarà l'esaminatore? Sarà il maestro di scuola o il delegato scolastico, o quale altra siasi autorità nostra, la quale, appunto perchè riceve nomina ed autorità dallo Stato, sarà sempre considerata come laicale, incompetente perciò.

Chi crede che lo Stato non possa insegnare la religione, è molto meno disposto a concedergli che esso ne possa essere l'esaminatore. Questa funzione è più forte che quella, sicchè per questa via non verremmo giammai a diminuire quelle difficoltà che grandissime sono al presente, nè vi è saggio che additi come abbiano ad essere superate nell'avvenire. Questo solo può evitare i contrasti: il rispetto dei due principî, delle due forze, il tenerle ciascuna nel proprio campo.

Io credo che l'onorevole Senatore riconosca la giustizia di queste osservazioni; vorrei mi permettesse di aggiungere ancora qualche parola.

Egli ha dimostrato molto dubitare che si possa dare insegnamento morale senza insegnare insieme la religione, e pronunziò quello essere così strettamente congiunto a questa, per modo che, staccandosene, più non esista. Nè l'affermazione è nuova, chè spesso ci avviene di ascoltarla o di leggerla. Ma questo è propriamente giusto? Che cosa è la religione? La definizione che i varî popoli ne diano può essere identica, ma la sostanza della religione di ciascuno, il contenuto in quelle dottrine che professano, nel culto che praticano, nel Dio che adorano, è diverso.

Quando la storia dei secoli e dei popoli passati ci mostra tanto diverse religioni avere avuto credenti e cultori, mi sembra pericoloso affermare che religione e morale siano la stessa cosa; parmi pericoloso il lasciar sospettare non che credere che al paro delle forme religiose siano caduche le massime morali e i doveri che abbiamo verso di noi e verso degli altri, siano mutevoli come le varie fedi che hanno confortato nel suo faticoso passaggio il genere umano.

Noi intendiamo che questo o quell'altare sia stato atterrato, spento il fuoco sacro, caduto il Dio, lo intendiamo tra la maestose rovine di questa Roma, dalle rovine de' cui templi si sono costruite le nostre chiese.

Ma le rovine di un mondo morale non si veggono, grazie a Dio; rimane, e si amplia e si conferma col giro dei tempi il complesso di quei veri che governano la vita comune fra le pareti domestiche o nei pubblici affari. Il grande oratore diceva qui che ci ha una legge eterna che la natura ha scritto nel cuore di tutti. I

precetti suoi, se obbediti, confortano di pace serena l'anima, se trasgrediti, mordono il cuore dell'uomo quasi furie infaticate e domestiche.

Per ciò e per altri motivi che il Senato meglio di me sente e comprende, non conviene, mi pare, dire qui che le due cose, morale e religione, siano cose strettamente congiunte; e quando lo volessimo dire, dovremmo allora metterci in una disputa enorme intorno alla portata della parola religione, idea ed affetto, che sotto varie forme ha consolato quante generazioni sono state, e seguirà a consolare, io credo, quante generazioni saranno.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che l'on. Senatore Pepoli avesse prima chiesto la parola.

Senatore PEPOLI G. La rinunzio all'onor. Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per leggere solamente una redazione della seconda parte dell'articolo che sarebbe accolta anche dall'on. signor Ministro. Forse essa faciliterebbe il voto dell'articolo stesso. L'Ufficio Centrale, rinunciando al suo emendamento, avrebbe formulato la seconda parte del 2° articolo in questo modo:

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico. Può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti. »

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Dichiaro di accettare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io mi acquieto molto volentieri alla nuova redazione dell'articolo concordato tra l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro.

Ho desiderio di aggiungere una parola in replica alle ultime dette dall'onorevole signor Ministro.

Io prego l'onor. signor Ministro ed i miei

Collegli di osservare che io avevo dichiarato di proporre la questione unicamente sotto l'aspetto di metodo pedagogico, perchè quanto alle questioni filosofiche ed alle relazioni delle dottrine dogmatiche colle morali, io veramente non mi sento capace di trattarle oggi, nè credo che veramente questa sia la sede opportuna di farlo.

Nemmeno l'onorevole signor Ministro non vorrà negare, in via di fatto, che l'universalità dei padri di famiglia ritengano che il metodo del catechismo sia tuttora il più efficace e sicuro per inculcare le nozioni, i precetti della morale ai fanciulli. Era questo il concetto eminentemente pedagogico, lo ripeto, che io intendeva fosse rispettato dalla legge che stiamo deliberando.

Ciò mi sembra ottenuto colla redazione ora concordata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

Ho desiderato che fosse ben chiarito il mio pensiero che si riferiva ad una questione di metodo, ad una questione di diritto paterno, ma non era questione di alta filosofia nè di teologia.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Pregherei il signor Presidente di avere la bontà di rileggere tutto l'articolo come è stato di nuovo redatto; ed in caso si confermi un mio dubbio, lo sottoporro all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo secondo, quale risulta dalla nuova redazione.

« L'obbligo di frequentare la scuola o di giustificare l'istruzione altrimenti procacciata ai figli ed ai pupilli, rimane limitato al corso elementare inferiore, e dura di regola fino all'età di nove anni; può cessare anche prima se l'alunno dimostri di essere sufficientemente istruito nelle prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, nella lettura, nella calligrafia, nell'aritmetica, nella lingua italiana e nel sistema metrico, in un esperimento che avrà luogo nella scuola o dinnanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti dei fanciulli. Nel caso che l'esperimento non riesca favorevole, la facoltà può protrarsi fino a 10 anni compiuti.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. A me sembra preferibile la nuova compilazione dell'articolo e per parte mia approvo interamente la sostituzione delle parole « doveri dell'uomo e del cittadino » alle più generiche « delle nozioni morali ». E l'approvo anche un po' per amor proprio perchè esse rispondono meglio alla proposta da me fatta in altro progetto di legge. Ma ho domandato la parola per dileguare un dubbio che sebbene forse non sia molto fondato, pure può sorgere dalla lettura dell'articolo come è ora compilato.

Mi pare che l'economia generale di questo articolo possa far credere che allora soltanto l'esperimento debba comprendere la nozione dei doveri dell'uomo e de' cittadini ecc. quando il fanciullo prima de' nove anni voglia uscire dall'obbligo che altrimenti l'accompagnerebbe sino a quell'età.

Comprendo che non dev'essere inteso così l'articolo, ma non mi pare sia conveniente stabilire una regola generale sotto forma apparente di eccezione. Non so se m'inganni: ma mi fa quest'effetto.

Richiamo l'attenzione del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale su questa osservazione che è di semplice compilazione: ma quando si tratta di disposizione di legge, la sua compilazione è cosa essenziale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che l'onorevole Senatore Scialoia ha ragione quando dice che può sorgere il dubbio che l'esperimento sia dato solo a colui il quale domanda di essere dichiarato fuori dell'obbligo, e che per comodo o incomodo di costui sia determinato il soggetto dell'esame. Per gli altri i quali vanno innanzi naturalmente e o non domandano la dichiarazione di cui sopra, oppure proseguono regolarmente gli studi e passano a un grado superiore, non ci sia già questo programma, ma un altro e per esempio quello che è stato fin qui e che è prescritto dalla legge Casati.

Ad evitare questo dubbio occorrono due vie. Una è quella di dichiarare qui come per noi s'intenda la cosa, e questa nostra dichiarazione basterebbe a commentare la legge; l'altra consiste nel dire che l'esperimento versa sul

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

programma dell'insegnamento elementare del grado inferiore; e qui indicare tutte le materie che noi vogliamo che siano spiegate in quel corso, così come sono enumerate nella redazione della proposta ministeriale.

E poichè anche un dubbio può sorgere quando si vuol cercare minutamente, dicendosi: *presenti i genitori o altri parenti del fanciullo*, lo che potrebbe supporre di creare l'obbligo ai parenti, ai genitori o ad altri, si potrebbe dire: in esame pubblico.

Ma del resto, siccome sorgere i dubbi e dichiararli qui è cosa certamente abbastanza valida in materia come questa che non è da andare innanzi ai Tribunali, o l'Ufficio Centrale trova una redazione più netta, oppure possiamo accontentarci di quella che ho suggerita io: cioè si dica: un esperimento sul programma della scuola elementare di primo grado, cioè sulle prime nozioni della morale e via di seguito.

PRESIDENTE. Come direbbe?

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Bisogna dire: in un esperimento nella scuola o innanzi al delegato scolastico..., bisognerebbe che io avessi sott'occhio l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Scusi, domando la parola per un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha sostituito l'esperimento al pubblico esame, in quanto parve che specialmente quei giovanetti che non frequentano le scuole comunali, ma che hanno potuto istruirsi in altri modi suppletori, questa solennità dell'esame pubblico potesse ridurre quegli infelici a non potere spicciar parola. La presenza poi dei parenti parve nel medesimo tempo una garanzia per la imparzialità dell'esame, ed un incoraggiamento a questi fanciulli perchè qualche cosa potessero rispondere.

Chi ha un po' di pratica sa bene come i figli specialmente dei campagnuoli, se sono messi alla presenza di uno sconosciuto, è impossibile che pronunzino neppure una parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Di fronte a queste prudenti considerazioni dell'Ufficio Centrale, rinunzio subito alla mia proposta, scopo della quale era unicamente quello che ai parenti fosse riservato il diritto di intervenire a quegli esperimenti.

Parmi dunque che si potrebbe dire in questo modo: « Può cessare anche prima se in un esperimento, che avrà luogo o nella scuola o dinanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti, il fanciullo dimostri di essere sufficientemente istruito nel programma dell'insegnamento elementare di grado inferiore. Questo programma comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino e.... »

(A questo punto il Senatore Scialoia si reca al banco dei Ministri per concertare col Ministro della Pubblica Istruzione i termini precisi di questa nuova redazione).

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSIA. Per agevolare la redazione di questo articolo io proporrei che il medesimo fosse rimandato all'Ufficio Centrale e che intanto si passasse alla discussione dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, si sospenderà la discussione dell'articolo secondo e si procederà oltre.

Rileggo l'articolo terzo:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno invitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda.

I genitori o coloro che ne tengono il luogo, i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

È aperta la discussione su questo articolo. Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Siamo arrivati al punto di questo progetto di legge, che è forse il più difettoso.

Io non intendo di creare ostacoli all'andamento di questa legge, che trovo troppo provvida e troppo necessaria perchè io le possa negare il mio voto; ma vi sono certe imperfezioni che il Senato non può lasciare inavvertite. Il primo capoverso di quest'articolo terzo contiene due comma, i quali dovrebbero armonizzare fra loro, ma quest'armonia vi manca nella parte più essenziale.

Il primo comma dice così:

« I genitori o coloro che ne tengono il luogo, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno *invitati* dal Sindaco a compierle. »

E nel secondo comma si soggiunge:

« Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei loro figli o pupilli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana *dall'ammonizione*, incorreranno nella pena dell'ammenda. »

Quest'ammonizione nel primo comma non è affatto prescritta. V'ha dunque una dimenticanza che si potrebbe facilmente correggere, sostituendo alle parole:

« *Saranno invitati dal Sindaco a compierle* » queste altre:

« *Saranno ammoniti dal Sindaco ed eccitati a compierle.* »

Allora soltanto si potrà avere la necessaria armonia fra il primo e il secondo comma.

Prego quindi l'Ufficio Centrale di voler dichiarare se accetta questa modificazione che a me sembra semplicissima.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei soltanto uno schiarimento.

Quest'articolo contiene ripetutamente le parole: *i genitori o coloro che ne tengono il luogo*; e poi parla di *figli o pupilli*.

Il secondo capoverso dell'art. 1° stabilisce che l'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza

famiglia accolti negli Istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli Istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto.

Ora, io vorrei sapere che cosa si intende di dire colle parole « *i genitori o coloro che ne tengono il luogo* », in quanto che vi sono degli Istituti specialmente di orfani ed esposti nei quali è conservata al direttore dell'Istituto la tutela, nel mentre poi i ragazzi vengono affidati a famiglie, segnatamente di campagna.

In questo caso sarà il direttore dell'Istituto quello che esercita gli atti di tutore, il quale ha l'obbligo di sorvegliare per l'istruzione, o sarà il capo della famiglia a cui è affidato il ragazzo? Mi sembra che sia necessario di determinarlo, trattandosi di un articolo in cui si applicano delle penalità. La parola *pupillo* restringe di molto la responsabilità effettiva del capo di famiglia a cui il ragazzo è affidato, perchè non è suo pupillo, ma è pupillo del direttore dello stabilimento, e non è nemmeno suo figlio perchè in realtà è orfano od esposto. Mi pare quindi che i due articoli possano trovarsi in qualche contraddizione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'aggiunta che sarebbe suggerita dall'on. Senatore Trombetta al 3° capoverso dell'art. 3°, riconoscendo che sia molto conveniente ed opportuno che l'ammonizione precorra l'applicazione della penalità che viene in quest'articolo stabilita.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Casati, l'Ufficio Centrale avverte che nell'art. 1° al capoverso in cui si parla dell'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, ecc. ecc., è detto abbastanza chiaramente che quest'obbligo incombe al padre di famiglia che riceve il fanciullo dall'Istituto in cui esso abbia ricetto.

L'Ufficio Centrale ha creduto con questa formula di aver abbastanza esplicitamente dichiarato di non ritenere che potesse durar l'obbligo della tutela rispetto all'educazione ed all'istruzione, nei Direttori degli Istituti a cui i fanciulli, di cui si parla, primitivamente appartengono, degli orfani, ecc.

Intorno a ciò non saprebbe l'Ufficio Centrale

proporre una dicitura che riuscisse nè più chiara nè più conveniente alla materia di cui si tratta. Dicendosi *pupilli* si è voluto in genere significare la condizione di quei fanciulli i quali hanno la disgrazia di non partecipare al beneficio della tutela paterna; o appartengano a quella classe che per consueto si indica con questa parola, o a quelle altre che vi fanno riscontro e comprendono gli esposti e in genere i fanciulli abbandonati.

Or bene, nel concetto dell'Ufficio Centrale le persone che tengono il luogo del padre di famiglia non possono essere altri che i tutori nel caso degli orfani propriamente detti, ovvero quelli che per l'appunto adempiono all'ufficio di tutori per gli altri tutti, e che rappresentano il capo della casa in cui cotesti infelici sono costretti dalla loro condizione ad entrare per avervi una famiglia d'accatto.

Sembra all'Ufficio Centrale che queste dichiarazioni possano, se non in tutto, almeno in parte dileguare i dubbj espressi dall'onor. Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Forse non mi sono espresso abbastanza chiaramente. Mi servirò di un esempio.

Il secondo capoverso dell'art. 3° dice: « I genitori o coloro che ne tengono il luogo. » Ora un esposto è affidato alle cure di una famiglia campagnola; il capo di questa famiglia campagnola non è tutore dell'esposto, quindi l'esposto non è nè suo figlio, nè suo pupillo. So bene che coll'articolo 1° gli è dato il carico di provvedere all'istruzione; ma se con questo art. 3° si domanda al Pretore la sua condanna alla multa ed all'altre pene comminate da quest'articolo, il Pretore non potrà convenirne perchè troverà che non è nè suo figlio, nè suo pupillo; è puramente un ragazzo affidato alle sue cure.

Do quest'esempio, perchè nell'ospizio di Milano, per citarne uno, vi è una quantità di esposti e della città e della campagna, e questo ospizio esercita la loro tutela.

Questa tutela è esercitata mediante un Consiglio composto del direttore e di alcuni degli impiegati dell'istituto stesso. La tutela non passa al capo di famiglia a cui l'esposto è affidato; quindi l'esposto rimane pupillo del direttore e per conseguenza dovrebbe essere condannato il direttore e non il capo della fami-

glia, come dice l'art. 4. Il che non sarebbe giusto.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCIALOIA. Io credo che l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati riguardi principalmente l'art. 2, se non erro.

Difatti nell'art. 2 è detto « ai figli e pupilli. » Egli reputa, e credo ragionevolmente, che la parola « pupilli » nel linguaggio legislativo non ha la estensione che avrebbe quella specie di tutela che questa legge nell'art. 1 conferisce a coloro i quali assumono l'obbligo temporaneo dell'educazione dei fanciulli.

Ora, a me sembra che sia inutile di fare sempre menzione distinta di tutte queste persone, e che perciò ove occorra ricordarle basti indicarle con la generica espressione di « coloro che hanno l'obbligo, di cui all'art. 1. »

La medesima dizione potrebbe introdursi nell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onor. Scialoia riguarda l'art. 2, e, mi scusi, l'osservazione dell'onorevole Casati era fatta all'art. 3.

Domando quindi all'onorevole Scialoia come intenderebbe di supplire in questo articolo.

Senatore SCIALOIA. Dove dice « coloro che tengono luogo di genitori » direi « i genitori o coloro che per effetto dell'articolo 1 hanno l'obbligo dell'istruzione elementare dei fanciulli. »

PRESIDENTE. Ma poi bisogna andare un po' più innanzi, dove si dovrebbero togliere, secondo l'onorevole Senatore Casati, le parole « dei loro figli o pupilli. »

Senatore SCIALOIA. Bisogna pensarci un istante, ma si può giungere facilmente allo scopo.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. La questione nasce dacchè la parola *pupillo* ha senso meno largo che non occorra per la presente legge. Le parole *coloro che ne tengono il luogo* non pare ad alcuni che possano pure riferirsi alla condizione de' fanciulli ricordati nel terzo comma dell'art. 1. E allora la redazione che suggerisce l'onor. Senatore Scialoia mi pare che possa soddisfare alle necessità d'indicare tutte le categorie de' fanciulli obbligati.

Quanto ad introdurla anche nell'ultimo

comma dell'art. 3, conviene che il Senato si renda conto delle conseguenze.

Il terzo comma dell'art. 3 dice così:

« I genitori o coloro che ne tengono il luogo, cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge presente, *non potranno ottenere sussidi* nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, ecc. »

Questa è la penalità minacciata a coloro (padri o tutori) che non provvedono della voluta istruzione i ragazzi che da loro dipendono.

La locuzione suggerita dall'onorevole Senatore Scialoja e qui introdotta minaccia la stessa pena ai direttori de' vari istituti i quali o per sé o per mezzo di quelli a cui hanno affidato i fanciulli trascurano quest'obbligo.

Credo che ne potrebbero essere colpiti, perchè anche essi potrebbero vedersi sospesi quegli aiuti iscritti nei bilanci comunali, provinciali o governativi, ma parrebbe, ripeto, cosa troppo forte.

Dico il vero, così alle prime la misura mi parrebbe forte, sebbene giusta. Non mi rendo un chiaro ed esatto conto degli effetti e della estensione della responsabilità che grava e gli istituti e quelle famiglie che hanno ricevuto presso di sé i fanciulli di quelli. Se le mie dubbiezze sono divise, si potrebbe mantenere lo scritto così com'è, quantunque alla ragionevolezza della correzione io non mi possa opporre.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Le parole dette dall'onorevole Ministro aumentano le difficoltà della redazione, ma esse rendono evidente la necessità di spiegarsi, imperocchè in due commi dell'articolo 3° è detto: « figli e pupilli » e così dicesi pure nell'articolo 2°. Ora, nella mente dell'onorevole Ministro, pare che queste parole avessero un'estensione diversa, passando da un paragrafo all'altro; imperciocchè la espressione: « *coloro i cui figli o pupilli* » nel primo capoverso dell'art. 3° abbraccerebbe tutti coloro che sono compresi nell'art. 1°, ma avrebbe poi un significato più ristretto nel secondo capoverso.

Veramente vi è necessità d'intendersi bene trattandosi di disposizioni legislative. E se si vuole applicare la pena anche ai direttori di quegli istituti di beneficenza di cui parla l'ar-

ticolo 1°, basterà la sostituzione di una locuzione generica: *coloro ai quali la legge ha imposto l'obbligo*, di cui all'articolo 1°, ma se que' direttori si vogliono eccettuare, allora bisognerà dirlo chiaramente. Perchè la medesima locuzione usata da pertutto abbraccerebbe tutti; sia che si reputasse sufficiente, il che io non credo, una spiegazione data in Senato, perchè la parola *pupillo* comprenda tutti i fanciulli pei quali vi è obbligo di mandarli a scuola, sia che si volesse sostituire a quella usata dallo schema di legge la locuzione più esatta da me proposta. La difficoltà che solleva l'onorevole signor Ministro è dunque fuori della questione di semplice redazione, perchè egli pare disposto a dichiarare che vadano esenti da pena o almeno da certe pene i direttori degli istituti di beneficenza.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. No, no.

Senatore SCIALOIA. Se il sig. Ministro non insiste, basterà usare la frase generica da me suggerita per comprenderli. È pur vero che la espressione: *coloro i cui pupilli* ecc. non potrebbe legalmente comprendere quegli orfani o poverelli i quali sono per mera carità accettati, sia negli istituti pubblici, sia in casa di privati che temporaneamente provvedono alla loro educazione.

Io credo adunque che pensandoci per pochi istanti sarà facile proporre una compilazione semplice e chiara e che mediante l'indicazione generica da me suggerita, elimini ogni specie di equivoco.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Certamente non si vuole essere in contraddizione coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 1° che corre cioè espresso l'obbligo ai direttori degli Istituti medesimi, e a coloro che ricevono i fanciulli dalle mani di questi direttori, l'obbligo di dare l'istruzione.

Io facevo quell'avvertenza perchè si notasse bene di abbracciare tutti i casi che fino all'ultimo comma dell'articolo 3 l'azione va diretta, direi, verso i genitori e pupilli; il comma ultimo determina un primo grado di pena la quale riguarda non ancora qualche cosa che debbano ricevere come punizione, ma qualche cosa che non ricevano come punizione.

Il mio avviso è che la locuzione di figli o pupilli se non risponde a tutte queste varietà di sventure, di orfani o esposti, o dai loro padri affidati ad amici i quali li portano lontano e li stabiliscono in un comune, bisogna allargarla; e se la proposta che si fa di trovar una locuzione la quale comprenda tutti i fanciulli che sono contemplati nell'art. 1°, se questa redazione è suggerita in modo chiaro ad evitare qualunque possibile equivoco, io non sono alieno dall'accettarla.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. A me sembra che si eviterebbero tutte le difficoltà che sono state accennate ristabilendo in questa legge l'articolo 327 della legge Casati che, a mio avviso, toglie ogni dubbio, elimina ogni equivoco. Ne do lettura:

« Le disposizioni dell'articolo precedente, sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano, od hanno come-chessia sotto la loro dipendenza fanciulli che sieno in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel comune. »

Questo articolo, ripeto, mi sembra savissimo, e non mi pare neppure che venga in nessun modo a pregiudicare la grave quistione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche; esso restringe la responsabilità dei capo-fabbrica, dei fittaiuoli, di tutti quelli che hanno in custodia dei fanciulli, a coloro che tolsero il fanciullo medesimo alla famiglia e lo trasportarono in altro comune. Ristabilendo anzi questo articolo, rimane inutile nell'articolo 1° l'aggiunta che ha fatto l'Ufficio Centrale, perchè in esso sono compresi anche i custodi degli orfani e dei trovatelli.

Io quindi esorto il Ministro e l'Ufficio Centrale, per evitare ogni ulteriore discussione, di accogliere la mia proposta.

Senatore CASATI. Mi pare che si potrebbe dire semplicemente: « i di cui figli, pupilli o fanciulli affidati alle loro cure, a tenore dell'articolo 1°; » il resto come sta nel progetto.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Propongo questo emenda-

mento, che ho formolato sulla seconda parte dell'articolo 3; sarebbe compilato così:

« Coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, » con tutto quel che segue.

Sarebbe così corretta un'altra inesatta espressione usata in questa parte dell'articolo proposto, dove, dopo aver parlato dei genitori o di coloro che ne tengono luogo, si aggiunge: « i cui figli o pupilli non adempiano le prescrizioni della legge. » Ma non sono costoro, sono bensì i padri e i tutori loro che debbono osservare l'obbligo loro imposto.

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoja propone che nel primo capoverso si dica:

« I genitori, o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti, ecc. »

Di più, lo stesso Senatore Scialoja propone che parimenti nell'altro capoverso dell'art. 3 si dica: « I genitori, o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non adempiano alle prescrizioni della presente legge, potranno, ecc. »

L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento?

TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta questo emendamento?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Non vorrei che si adottasse così l'emendamento, perchè tutto non sarebbe ancora corretto.

Mi pare che nel primo capoverso resti ancora la dicitura: « l'assenza dei loro figli o pupilli; » restano quindi esclusi quelli che non sono nè figli, nè pupilli.

Senatore SCIALOJA. Si può dire fanciulli.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola,

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. La concordia del Ministero e dell'Ufficio Centrale mi consiglia a non insistere, ma pure debbo osservare che con questo articolo noi sanciamo un'ingiustizia verso quei fanciulli che non sono tassativamente indicati nella presente legge, ma che pur sono degni

di essere protetti dal legislatore al pari di qualunque altro.

Intendo parlare di quei miseri garzoncelli che nella loro più tenera età sono ceduti dai loro genitori a degli estranei per custodire il gregge o per attendere ad uffici infimi di campagna. Ora, questi fanciulli emigrano in altro comune, che non è quello della famiglia.

Chi sarà responsabile se non anderanno alla scuola?

Il padre forse che abita in un'altro comune?

Non mancherà forse al Sindaco il diritto di mandarlo a chiamare per ammonirlo?

Mantenendo l'articolo della legge oggi in vigore, che ha avuto la sanzione del tempo e della esperienza, noi custodiamo gelosamente anche i diritti di quei fanciulli che hanno il diritto, ripeto, di essere protetti dalla legge quanto gli altri.

Sciolto con queste poche parole l'obbligo della mia coscienza, mi taccio, lasciando al Ministro ed all'Ufficio Centrale risolvere il dubbio se scancellando l'art. 327 il Senato non sancirebbe una grande ingiustizia.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io non credo che il Senato accettando gli emendamenti proposti e dalla Commissione e dal Senatore Scialoia venga a commettere una ingiustizia. L'onorevole Senatore Pepoli suppone il caso di un bambino che dal proprio padre è ceduto ad un altro, o entrò nella famiglia di un altro come piccolo operaio.

La stessa questione si è sollevata nell'altro ramo del Parlamento e si è voluto sapere chi doveva rispondere di questo bambino.

Si è creduto che la frase *che ne tengano luogo* la quale è mantenuta nell'articolo 1° a cui si riferiscono gli emendamenti i quali si riportano nell'articolo 2° e nel 3° rispondesse perfettamente a queste condizioni di cose. Il che essendo, nè allora si commetteva un'ingiustizia, e molto meno si può dire che si commetta adesso che il comma aggiunto dalla Commissione del Senato e la redazione proposta dall'onorevole Scialoia in perfetta armonia colla legge, hanno accresciuto la chiarezza del nostro concetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi permetto una brevissima osservazione. Ogni volta che il Senato ebbe a

discutere leggi nelle quali si trattava di pene pecuniarie, cercò d'uniformarsi al linguaggio usato nel Codice penale. Ora, secondo questo linguaggio, ammenda è una pena pecuniaria che ha per *minimum* le lire due e va sino a lire 50.

Qui è detto: *Nella pena dell'ammenda*, mentre poi all'art. 4 si stabilisce per l'ammenda 50 centesimi; e potrà poi diventare ammenda in senso legale quando raggiungesse la cifra di lire 3, di 6 e di 10.

Per togliere queste differenze proporrei che al secondo comma invece di dire « incorreranno nelle pene dell'ammenda » si dicesse « incorreranno in pene pecuniarie. »

All'art. 4° poi si dirà « la pena pecuniaria è di tanto, ecc. »

Senatore SCIALOIA. Nelle pene dell'ammenda, se non vi fosse l'articolo 4°, l'osservazione dell'onorevole Lauzi sarebbe giusta; ma la legge non può parlare che secondo il proprio linguaggio. Qui l'ammenda è quella di cui l'articolo 4° parla. Del resto, se non si vuole anticipare una parola indefinita, la definizione dell'articolo 4° potrebbe dire semplicemente « incorreranno nella pena dell'ammenda, e questa pena è data nell'art. 4° » e la legge poi chiamerà anche ammenda una pena di 50 centesimi.

PRESIDENTE. Accetta signor Senatore Lauzi che si dica così: incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo?

Senatore LAUZI. Mi rimetto.

PRESIDENTE. Rileggo adunque tutto l'articolo 3° cogli emendamenti:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti ed eccitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute

o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nell'articolo 4.

Le persone di cui all'articolo 1 fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. In quest'ultima parte dell'articolo in discussione si nota che tra le pene che si infliggono a coloro i quali non adempiono alla prescrizione di questa legge, avviene una gravissima, quella cioè di non potere ottenere il porto d'armi, pena la cui durata non è stabilita, pena senza limite, e che può quindi durare anche per tutta la vita; la qual cosa non mi sembra adeguata.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come ha dichiarato nella sua Relazione, non dà una grande importanza a queste pene, ma non ha creduto di dover fare mutazioni, una volta che erano state accettate dal Ministro. Quanto poi all'osservazione che faceva il Senatore Conforti sopra l'esorbitanza di questa pena, che può estendersi anche a tutta la vita di quello che ne è colpito; questa intelligenza non è parso all'Ufficio Centrale che risultasse nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge. Infatti la licenza di porto d'armi si chiede di anno in anno, e il diritto che ne consegue dura un anno per chi l'ha ottenuta. Ora s'intende bene che quando si fosse negato ad uno dei genitori i quali non obbediscono a questa legge il porto d'armi per un anno, l'anno dopo tornerebbe di nuovo a chiederlo, e potrebbe benissimo ottenerlo, se ha ottemperato alla legge in quell'intervallo.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'osservazione dell'onorevole Tabarrini non mi pare soddisfacente. È vero

che il permesso d'armi si può chiedere d'anno in anno; ma quando nella legge si dice: non possono ottenere il permesso di armi, è segno che questa è una proibizione assoluta, senza limiti, senza tempo; almeno bisognerebbe che si chiarisse il concetto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'argomentazione dell'onorevole Conforti si basa sul valore e gli effetti della proibizione scritta in quest'ultimo comma dell'articolo terzo. Ora io non so se l'articolo terzo non esprima chiaramente quello che intende il Ministro; ma quello che intende il Ministro è tale che fa cadere l'obbiezione dell'onorevole Conforti.

Non guardiamo solo il porto d'armi, e pigliamo tutte le pene che qui sono sancite: la privazione di sussidi, e la privazione del porto d'armi, il divieto di aspirare ad uffici retribuiti dal pubblico erario.

Queste pene quando si danno? Quando i figliuoli non adempiano all'obbligo dell'istruzione. Questa riluttanza dei genitori dobbiamo considerare noi duratura? Se dura si procede coll'ammende che incominciano da cinquanta centesimi; si ripetono due volte, finalmente si elevano a tre lire, e da tre lire a sei, fino al massimo di lire dieci.

Ora noi troveremo questi genitori ammoniti in queste condizioni: o accettano l'ammonizione del Sindaco, si mettono in regola, i loro figliuoli adempiono il dovere prescritto dalla legge, e allora essi non sono più peccatori e possono ricevere il sussidio e possono ricevere il porto d'armi e aspirare alle cariche, ovvero essi riluttano, ma allora è enorme, o Signori, questa riluttanza nel non voler mandare i loro figliuoli alla scuola, è riluttanza gravissima, e deve essere prodotta da qualche cosa di singolare; perchè se noi dicesimo: dovete mandare i vostri figliuoli alla scuola *a*, alla scuola *b*, comprenderei perfettamente che un padre di famiglia non volesse assoggettarsi a questa prescrizione, ma quando i genitori hanno la facoltà di provare l'istruzione dei loro figliuoli data *come vogliamo e dove vogliono*, bisogna essere severi contro una tale deliberata opposizione ad una legge di questa natura.

Niuno non riconoscerà che questa deliberata cattiva voglia di fare il danno dei propri figliuoli, rende ragionevole qualunque pena si voglia infliggere, sempre s'intende entro i confini determinati da questa legge.

Sicchè il concetto vero di questo comma è che quando i genitori o coloro che a norma dell'articolo 1 hanno l'obbligo di procurare l'istruzione elementare ai fanciulli loro affidati, non li mandino a scuola, non possano ricevere nè il sussidio, nè il porto d'armi; ma appena si mettano in regola essi sono cittadini i quali non hanno più peccato, e contro i quali le dette proibizioni non possono più aver luogo. Questo è il vero valore di tali proibizioni.

Il porto d'armi, a dir vero, non era una delle proibizioni a cui avesse pensato il Ministero, ma venne proposta lungo la discussione fattasi alla Camera. Ci furono infatti certe ragioni le quali hanno mosso e il Ministero e la Commissione ad accettarla, ragioni che io ripeterò al Senato anche per spiegare il perchè fu minacciata questa proibizione del porto d'armi.

Il legislatore non deve mai chiudere gli occhi alla realtà delle cose, imperocchè il non voler considerare le cose così come sono riesca sempre di grandissimo impedimento a fare una legge buona. Le leggi si hanno da adattare alle condizioni vere e reali; ora, le condizioni reali sono queste, che non in tutte le parti d'Italia le scuole sono e egualmente numerose e egualmente frequentate, e dirò anche egualmente volute. In questi luoghi per l'opposto, o almeno in alcuni di essi, dove c'è tale inferiorità di scuole, parve che il portar l'armi fosse di un'importanza molto singolare, e che minacciando questa proibizione si inducesse molto facilmente il padre di famiglia a volere ottemperare alla legge.

Ora, come la legge non prescrive una pena duratura oltre la colpa, e come la pronta presenza del ragazzo alla scuola adempie il difetto del padre, così acconsentii all'aggiunta proposta nell'altro ramo del Parlamento.

Si osservi ancora che alcune modificazioni arretrate a questo progetto dall'Ufficio Centrale, precisando l'estensione dell'obbligo colla determinazione delle distanze, hanno levato di mezzo anche il sospetto di colpire altrui per una man-

canza di cui si potesse addurre qualche ragione.

Quindi io credo che il padre di famiglia farà il suo dovere mandando a scuola i figli, e se anche per una volta non lo farà, vedendo così la pena in cui cade, come il facilissimo modo di evitarla, si porrà in grado di potere ricevere nelle sue miserie i sussidî, per la sicurezza delle sue peregrinazioni, per la guardia di sé o di altrui, anche pel suo sollazzo, il porto di armi.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Credo che si possa esprimere facilmente il concetto dell'onor. Ministro a questo modo.

Il secondo capoverso che è l'ultimo alinea dell'articolo 3° potrebbe concepirsi così:

« Coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo primo, sino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge ecc. »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, ci sono due obblighi finchè non adempiono alla prescrizione.

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Scialoia sarebbe così formulato: « Le persone di cui all'articolo 1°, fino a che dura l'osservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere, ecc. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io farei una rispettosamente proposta al Senato. È così stretto il rapporto fra l'articolo 3 ed il 4 che io sento una vera ripugnanza nel vederlo votato. Io proporrei quindi che si differisse la votazione di quest'articolo infino a che non sia discusso l'articolo 4. Non è impossibile, che nel discutere l'articolo 4 sorga qualche dubbio sull'opportunità della pena dell'ammenda.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione a che la votazione dell'art. 3° sia sospesa fino a che sia discusso l'art. 4°, questa proposta si intende approvata.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io mi rimetto intieramente al Senato; ma io crederei che se vi è un dubbio in alcuni sulle penalità che si possono stabilire, sarebbe il caso di

cominciare qui, perchè qui ne abbiamo già una che non è nell'articolo 4°, e evidentemente bisognerà guardare tutti questi casi in complesso; allora facciamo qui la discussione se vogliamo, oppur no, mettere un'ammenda.

Il Senato consideri che abbiamo il secondo articolo sospeso; il terzo si vuole sospendere e si propone d'iniziare la discussione sul quarto. Temo che tutto questo numero di sospensioni, più che aiutare, sia per nuocere alla discussione, e certamente al voto, le cui ragioni si allontanano più dalla memoria cacciate da nuovo ordine di ragionamenti.

Fatta questa avvertenza, me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Se veniva approvata la proposta sospensiva, intendevasi che si tornasse all'articolo 2°, perchè almeno la questione venisse definitivamente decisa.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Non dissimulo al Senato, che io debbo fare un'obbiezione sull'articolo 4, la quale viene a riverberare sul precedente articolo terzo: dirò anzi senz'ambagi, che non approvo la penalità dell'ammenda; e siccome essa viene enunciata nell'articolo terzo, sono costretto a pregare il Senato di volerne sospendere la votazione. Ho detto che questa è forse la parte più difettosa del progetto e ne dirò ora la ragione in brevissimi cenni. Ad un progetto di legge, così importante, mal risponde una penalità così poco seria, qual è quella dell'ammenda di 50 centesimi; la quale può essere ridotta a venticinque, ed anche a soli venti in caso di oblazione.

Avrei desiderato che si fosse stabilito un altro genere di pena, avendo poca fiducia nelle pene pecuniarie; e sono lieto di trovare questo concetto nella stessa Relazione dell'Ufficio Centrale, ove si accenna all'opportunità di una pena, la quale avesse un carattere morale. Ora, se nella discussione dell'articolo 4 sorgesse qualche dubbio sull'opportunità dell'ammenda, non sarebbe più possibile di sostituirvi altro genere di pena qualora l'articolo terzo fosse stato votato.

PRESIDENTE. Crede il Senato di tornare all'articolo 2°? Se nessuno si oppone, si tornerà all'articolo 2°.

Prego l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale di fa-

vorirmi l'ultimo programma formulato d'accordo col signor Ministro.

L'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro sarebbe in questi termini:

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i primi rudimenti dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle suddette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola, o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino a 10 anni compiuti. »

Senatore SCIALOIA. Ci è la lingua italiana?

Senatore TABARRINI. Per svista era stata omissa.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico. Può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola, o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Domando all'onorevole Ministro ed al Senato se consentono che si sospenda la votazione dell'art. 3 fino a che non abbia avuto luogo la discussione sull'art. 4.

Nell'art. 3 si commina la pena dell'ammenda, la quale è poi definita e graduata nell'art. 4. Il Senatore Trombetta non intende aderire alle disposizioni dell'art. 4, quindi importa che la questione che vuoi si muovere all'art. 4, non venga pregiudicata con la votazione dell'art. 3.

Se nessuno fa opposizione, si comincia la discussione dell'art. 4.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'art. 4 che è del seguente tenore:

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata retenzione.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal Sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io dico francamente che mi fa un senso penoso il vedere in una legge tanto importante una penalità tanto leggera.

Che cosa sono in sostanza in una legge le disposizioni penali? Sono il cerchio di ferro, che deve stringere tutte le disposizioni ed assicurarne la esatta osservanza. Ma qui io veggio un'ammenda il cui minor grado nel Codice vigente è di lire due, e che viene ridotta a soli centesimi 50.

Veggio di più, che secondo la proposta dell'Ufficio Centrale su questi 50 centesimi è ammessa l'oblazione, cosicchè il trasgressore con venti o venticinque centesimi espia la gravissima colpa di aver privato della istruzione il figlio, l'orfano, il pupillo.

Ora, io domando se non basta questa microscopica penalità per impicciolare la legge.

La vera penalità sta piuttosto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, là dove dice che i genitori o coloro che ne tengono il luogo non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato; e questo è appunto il genere di

penalità che risponde all'infrazione, e che si potrebbe rafforzare con altre inabilitazioni.

Io avrei creduto che il Ministero e l'Ufficio Centrale avessero cercato qualche efficace repressione nelle disposizioni relative alla patria potestà e alla tutela, ed anche in quelle della legge sul reclutamento, ove si accordano particolari diritti al padre, alla madre, agli avoli, ai parenti.

Ma un'ammenda di centesimi 50 è una ben debole guarentigia per l'esatta osservanza di questa legge.

Non credo poi che l'Ufficio Centrale abbia migliorate le disposizioni penali, trasportando la competenza dalla Giunta municipale al Pretore, fatto riflesso che abbiamo forse un Pretore ogni quattro o cinque comuni; cosicchè per una infrazione punita con soli 50 centesimi si dovranno percorrere varî chilometri e talvolta anche attraverso ai monti, locchè è nuovo per la nostra legislazione.

A ciò si aggiunge l'inconveniente della trasferta degli uscieri, delle spese di citazione e di quelle del giudizio, che saranno di gran lunga superiori all'importare dell'ammenda.

Oltre di ciò non ha avvertito l'Ufficio Centrale che dalla sentenza di un Pretore si può in taluni casi ricorrere alla Cassazione; e prescindendo dalla enormità di un ricorso in Cassazione per 50 centesimi, ne conseguirà necessariamente un ritardo che non può a meno di affievolire l'efficacia della repressione, già per sè stessa assai dubbia.

Io confidava, e confido anche adesso, che qualora l'Ufficio Centrale voglia meditare alquanto su di tali inconvenienti, rinunzierà alla sua proposta, e proporrà invece una penalità che meglio risponda all'indole della legge.

Ad ogni modo poi, se a questa mia preghiera non si vorrà fare una favorevole accoglienza, quanto meno acconsenta l'Ufficio Centrale che si surrogli alla proposta giurisdizione del Pretore quella del Conciliatore, che esiste in tutti i comuni, e si rinunzi a questi giudizi pretoriali, per cui si devono fare più chilometri onde ottenere un giudizio.

Io prego quindi il Senato a volere incaricare l'Ufficio Centrale di meglio studiare questa disposizione, e rinviarne la discussione a domani, attesa l'ora tarda. Non è impossibile

ch'esso trovi un mezzo di uscirne con maggior decoro della legge.

Non bisogna dimenticare che nei comuni rurali ed alpestri vi sono uomini così avversi all'istruzione e venali, che calcolano il profitto che possono trarre dal fanciullo, e la penalità che incorrono violando la legge.

Questa penalità, secondo quest'articolo, difficilmente può eccedere dieci lire in un anno, che è quanto dire meno di tre centesimi al giorno, ed il fanciullo può al calcolatore fruttare molto di più. Perciò esso pagherà assai più volentieri quelle annue dieci lire, che riterrà come un'imposta, anzichè uniformarsi alla legge, la quale in conseguenza rimarrà priva di effetto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Se il Senato desidera che l'Ufficio Centrale studi meglio questo articolo 4, io non mi ci oppongo, ma debbo dare il mio parere. Il Ministero non crede di avere nell'art. 4 l'argomento più forte per ottenere che la scuola sia frequentata dai ragazzi, o altrimenti, non confida principalmente nella multa perchè i ragazzi vadano alla scuola. Vediamo que' paesi dove vigorosamente si attende all'educazione popolare, come in America. Ivi è rarissimo il caso della multa. Va da 5 a 50 dollari. Spiega abbastanza come non si applichi quasi mai. In Inghilterra! La multa massima ivi è di 5 scellini, 6 lire e 25 centesimi; questa è la massima multa. Noi abbiamo la multa che va da 3 lire a 6 ed al massimo di L. 10. In Danimarca l'assenza si paga 10 centesimi.

Questi esempi meritano la nostra considerazione. I legislatori, su questa materia, hanno tenuto due sistemi diversi. Io ho detto delle multe leggere ed ho citato le gravi che non producono effetto. Ci sono dei paesi dove si porta in prigione il padre che non abbia adempiuto l'obbligo di fare istruire il proprio figlio. Ma intanto la prescrizione della multa è fatta a questo scopo e mira al pagatore della multa. Chi sono i pagatori? Sono i poveri e i testardi. Cominciamo da questi. Dove, e in quale categoria li troviamo? Guardiamo nelle categorie delle persone le quali possono facilmente pagare.

Se noi avessimo nel nostro paese quelle battaglie delle varie confessioni, che per buona ventura non abbiamo, potrebbe darsi che presso

alcuni si trovasse il deliberato proposito di non mandare a scuola i figliuoli, ma anche in questo caso occorrerebbe che tutte le scuole fossero ordinate a un modo, nè alcuno spiraglio aperto alla libertà.

Altrimenti, trovare un padre che in condizione non molto disagiata, col comodo delle scuole voglia crescere nell'ignoranza i suoi figliuoli con proposito deliberato contro l'alfabeto di non farlo penetrare nella famiglia, mi pare che questosia un caso eccezionalissimo, direi impossibile. Ad ogni modo in questo caso le molestie che possa prescrivere la legge, e il successivo aggravarsi delle ammende non debbono dispiacere, perchè forse avranno virtù di guarire la poco probabile, e certamente non iscusabile malattia.

Lascio i testardi: mi pare che è un accidente del quale proprio non sia il caso di occuparsi troppo. Veniamo ai poveri. Dieci soldi sono una piccola cosa! ma noi temiamo già che la speranza del piccolissimo guadagno che fa il bambino pur custodendo al pascolo la vacca o la capra altrui, se non la propria, ci crei un ostacolo ad ottenere la sua presenza alla scuola, e ciò vuol dire che abbiamo dinanzi famiglie poverissime, alle quali è grande ogni minimo lucro, esorbitante ogni leggera imposta.

E qui mi rivolgo all'esperienza di tutti coloro i quali, vivendo o nelle grandi o nelle piccole città, sanno quanto difficile sia fare andare i figli del popolo, della plebe, dei poveri a scuola. La questione del cartolaro, la questione del libro è una questione grossa. In effetto i Municipi meglio illuminati ed anche più danarosi distribuiscono la carta, danno libri e soccorsi di abiti e di altro utile alla vita, poichè la miseria esiste pur troppo.

Si dice presto 2 o 10 soldi: ma santo Dio! Se noi potessimo dire che sono poche le miserabili famiglie che non abbiano 10 soldi da pagare, credo che nello Stato d'Italia allora potremmo ben discorrere di mettere multe maggiori.

La cosa non è così. Chi conosce i contadini, sa la difficoltà che vadan dei soldi nelle mani loro, e per accumularli per il sale, e per quella roba che debbono pagare in contanti, quante difficoltà pure sono.

Evidentemente quando noi vediamo scritto 50 centesimi, non dobbiamo mica pensare a tutto ciò che potrebbe essere imposto o in paes

dove sia maggiore il grado della comune ricchezza o dove per errore non prevedibile si commisurino i bisogni di tutti dalle condizioni di agiatezza, che sorridono a pochi. Convieni rendersi un conto chiaro delle mire di questa legge che cerca la miseria, e lo ripeterò ancora: questa è una legge di coazione contro i figliuoli delle famiglie povere; e dal momento che noi operiamo contro tali persone non si deve discorrere con molta facilità di accrescere le multe.

Adunque per parte mia raccomando molto al Senato che nè direttamente, nè indirettamente possa apparire che una qualche forma d'imposta non sia congiunta a una legge di così nobile e puro intendimento morale. Se si dimostrerà alla prova che la pena pecuniaria intanto solo è voluta in quanto è una più sensibile e sentita ammonizione, le famiglie si avvezzeranno a considerare nella sua purezza quest'obbligo, e riconosceranno alla fine con gratitudine, che il legislatore è mosso soltanto dal desiderio del bene comune.

Allora non si niegheranno a questo mite crepuscolo dell'alfabeto che nell'intelligenza tutta annunzia il giorno, e promette a tutti il sole, e splendido lo manterrà a qualcuno che senza di quello sarebbe vissuto nell'ignoranza e nella miseria, uomo e cittadino poco utile, se non anche dannoso.

Quanto alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole preopinante, il Ministero nel redigere l'articolo 4 aveva studiato, in conseguenza delle sue medesime opinioni, di trovare il Tribunale più simpatico al popolo per l'applicazione delle multe, ed aveva stabilito che questo Tribunale fosse la Giunta comunale a maggioranza di voti.

L'Ufficio Centrale invece cambiò la cosa e la mise nelle mani del Pretore per la ragione che anche per codesto genere di multe conveniva tenersi al diritto comune.

Io non sono per nulla pratico di codeste discipline legali, e desidero che il Senato mi dia quelle correzioni che meglio corrispondono al concetto che ho espresso, cioè che sia la più paterna possibile quell'autorità, la quale deve applicare la multa. Ora, se ciò può meglio farsi dai Pretori, io accetto volentieri che queste ammende abbiano il trattamento eguale a quello che hanno le altre ammende in genere, ed in

ciò mi rimetto completamente al senno ed al giudizio delle persone che stanno al banco dell'Ufficio Centrale, ed al Senato.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si rassegnò ad accettare e mantenere le pene pecuniarie sancite dal presente progetto di legge, senza avere gran fede nella loro efficacia.

Ma una volta che queste pene erano stabilite nel progetto di legge, e ne trovò esempi in tutte le legislazioni riguardanti l'istruzione obbligatoria, non credette di toglierle di mezzo.

Tutte le obiezioni dell'onorevole Senatore Trombetta sull'esiguità di queste ammende, hanno la loro risposta nella qualità delle persone che vogliono costringere all'osservanza della legge; quello che per alcuni può essere lievissimo anzi inconcludente sacrificio, può essere per altri sacrificio grave.

In quanto poi al procedimento, noi abbiamo creduto di applicare le regole generali delle trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti municipali per doppia ragione.

Primieramente, perchè la legge municipale la quale stabilisce questo procedimento, ammettendo l'oblazione avanti al Sindaco, fa sì che una grandissima parte di queste trasgressioni finisce al banco del Sindaco con una diminuzione anche nella cifra della multa portata dalla legge. Se poi il trasgressore non voglia comporsi, allora soltanto la trasgressione è deferita al Pretore.

Non abbiamo voluto stabilire un Tribunale eccezionale, un Tribunale che non ha in nessun'altra materia facoltà di giudicare, come appunto sarebbe la Giunta municipale con appello al Pretore; cosa nuova e non conforme alla divisione dei poteri amministrativo e giudiziario. Dunque, al Pretore ci andrà colui che ci vorrà andare; non sarà per regola che ci andranno tutte le trasgressioni, ciò che sarebbe assurdo; ci andranno solo tutte quelle che non si saranno composte davanti al Sindaco.

Se noi guardiamo poi la statistica delle multe inflitte per infrazione alle leggi ed ai Regolamenti comunali, (ed oggi le cifre esatte, che si hanno dalle relazioni dei Sindaci e dalle Giunte municipali sulle loro amministrazioni)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1877

si vedrà che sul numero assai rilevante di queste trasgressioni, solo una minimissima parte di quelle che si contestano, vengono portate avanti al Pretore.

Si obietta che dalla sentenza del Pretore si può ricorrere in Cassazione; questo è il procedimento ordinario, nè si può impedire; e se alcuno per cinquanta centesimi vuol andare fino alla Cassazione, io non trovo che sia assurdo lasciargliene il diritto.

Chi vorrà andare in Cassazione, certamente sarà in una condizione di fortuna che non è quella delle persone alle quali specialmente è diretta questa legge. Ad ogni modo non mi pare, ripeto, che questo possa dirsi un assurdo, tutte le volte che non è altro che il procedimento legale.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale manterrebbe la penalità nei termini del progetto di legge, colla giunta fatta per ciò che riguarda il procedimento.

Aggiungo ancora una parola. Anche l'Ufficio Centrale aveva pensato sulle prime al Conciliatore, ma siccome questo non ha competenza penale, parve che non si avesse a chiamare Giudice di queste trasgressioni, e quindi si è creduto di non doversi staccare dalle regole generali sulle competenze.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io ho premesso di non voler creare il benchè menomo ostacolo all'andamento di questa legge della quale riconosco l'importanza, non ostante le sue imperfezioni; epperò ritiro la mia proposta, dappoichè vedo che l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale non la vogliono accettare.

Ma io prego tanto il Ministro come l'Ufficio Centrale, di voler riflettere sopra la mia mozione subordinata. Mi sembra che la competenza del Pretore per queste infrazioni, che per lo più si verificheranno nei paesi poveri e montuosi, non sia cosa conveniente; ma che sia da preferirsi la giurisdizione del Conciliatore. Ogni comune ha un Conciliatore; e innanzi ad esso il giudizio sarà altrettanto semplice quanto immediato; nè si vedranno ad intraprender viaggi, uscieri, imputati e testimoni per una trasgressione che è punita coll'ammenda di cinquanta centesimi.

Creda a me, onorevole Senatore Tabarrini,

gli uomini avversi all'istruzione sono ordinariamente i più ostinati e caparbi: essi preferiscono di affrontare il giudizio che di fare la oblazione; o, se la fanno, vi sono indotti dalla tenuità di essa; e nell'atto stesso in cui transigono col Sindaco mediante il pagamento di pochi centesimi, riflettono con soddisfazione al modo assai facile e poco costoso di sottrarsi alle conseguenze della commessa infrazione.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io starei per l'articolo quale l'ha proposto il Ministero.

La maggiore o minore importanza della pena è cosa tutta prudenziale, e l'esperienza potrà indicare se essa sarà o no efficace. Ma quanto al modo di applicarla, io noterei, o signori Senatori, che questa legge stabilisce un obbligo la cui infrazione non è proprio un'azione talmente criminosa che debba necessariamente entrare sotto le disposizioni dell'ordinamento giudiziario quanto al rigore dell'applicazione della pena. Par che il concetto del proponente sia che la lieve ammenda applicata dalla Giunta comunale, sia una sanzione pecuniaria puramente aggiunta all'ammoneimento del Sindaco.

Mi pare quindi conforme all'indole di questa legge che la Giunta comunale applichi questa specie di sanzione pecuniaria.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore SCIALOIA. L'Ufficio Centrale vi sostituisce il Pretore, ed è facile comprendere il suo scopo. L'Ufficio Centrale, secondo che ha detto l'onorevole suo Relatore, intendeva opporsi all'introduzione di una pena pecuniaria come sanzione dell'obbligo imposto dall'articolo 1. Esso quindi ha ragionevolmente cercato d'impedirne, per quanto è possibile, l'applicazione; e certo efficacissimo mezzo per ottenere questo intento sarebbe quello di ricorrere volta per volta al Pretore per l'applicazione solenne d'una pena di 50 centesimi.

Immaginate, per esempio, che tra una parte del territorio ed il capoluogo di mandamento sia di mezzo il mare, come avviene nel comune di cui sono originario, o che vi sieno altre gravi difficoltà di comunicazione, come nei luoghi di montagne, o anche talvolta nelle valli se mancano di strade, io credo difficile che in simili casi coloro che devono spingere

l'azione per l'applicazione dell'ammenda, possono facilmente ottenere che questa sia applicata.

Promuovere cotesta azione gli sarà di grave incomodo; ed oltracciò le spese occorrenti saranno venti o trenta volte più gravi della pena medesima; e quando pure fosse pronunciata la condanna, se il condannato dovrà pagare le spese, si troverà il più delle volte che sia un indigente, il quale non potrà pagarle; sicchè in realtà, per prudenza di buoni amministratori, il Sindaco si guarderà bene di provocare simili giudizi, poichè sempre sarebbe fastidioso il farlo, spesso rimarrebbe senza effetto, ed in ogni modo ne risulterebbe una perdita o pel Comune o per lo Stato, anzichè un'ammenda per colui il quale è renitente all'osservanza dell'obbligo; ed in alcuni casi, allorchè trattasi di persone che hanno di che pagare poche lire, sarà per certo un aggravamento notevole di pena il rimborso delle spese.

Per queste ragioni io escluderei il Pretore, riservandone il giudizio ai reclami della parte. Ma, escluso il Pretore, rimane la Giunta municipale, o quel giudice locale che la legge nostra indica col nome di conciliatore.

Certamente il conciliatore potrebbe essere meglio investito di questa attribuzione che io considero come una di quelle che conservano una certa indole patrina, ma che ha del giudiziario.

E ringrazio il mio amico Digny che mi fa in questo istante osservare che la Giunta comunale non pronuncia mai ne' casi di ammende.

Io però avevo sin dal principio detto che questa sarebbe un'eccezione conforme all'eccezionalità della legge che discutiamo. Trattasi di una specie di obbligo, e perciò d'una specie d'infrazione che hanno un carattere speciale, un'indole tutta singolare, tanto è vero che per essa abbiamo inventata l'ammenda di centesimi 50 che non è nella legge. Noi qui non istiamo per applicarle le leggi, ma per farle e per tener conto delle eccezioni quando sono ragionevoli.

Sicchè tra la Giunta e il conciliatore io preferirei la Giunta, o se si volesse un pubblico ufficiale, il solo Sindaco, o il Sindaco sentita la Giunta.

In ogni modo se volete il Pretore, tanto vale il dire che un'ammenda è abolita, per tutti

coloro che non sono di buona volontà per pagarla tutta o in parte senza resistenza.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale sarebbe fermo nel mantenere la sua redazione.

All'Ufficio Centrale non pare che si possa trovare un modo più paterno di quello che è portato dalla legge comunale per tutte le altre contravvenzioni. Qui non si tratta di deferire tutte le trasgressioni al Pretore, ma di deferirgli soltanto quelle per le quali al banco del Sindaco non si è potuto fare il componimento.

Che cosa accadrà?

Se il componimento sull'ammenda non ha luogo, il contravventore deve essere ammesso a fare le sue difese con le garanzie della legge, e deve avere il suo giudice.

Portare tutte queste contravvenzioni al giudizio collegiale di una Giunta, divisa in sé stessa da piccole passioni, come spessissimo accade, sembrerebbe all'Ufficio Centrale il peggior partito che si potesse prendere; perchè questi giudizi vogliono essere spediti, senza tante discussioni, e l'autorità del Sindaco pare che sia la più indicata per risolvere con prontezza e con equità questa specie d'affari.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io rispettosamente farei osservare all'onor. Ministro, che l'onorevole Senatore Tabarrini ha detto una grande verità quando ha richiamata la sua attenzione sulle condizioni morali delle Giunte comunali.

Nelle grandi città le Giunte sono composte di cittadini per lo più ragguardevoli per censo e per istruzione, e non vi sarebbe quindi alcun pericolo ad affidar ad essi il difficile ufficio di giudicare intorno alla renitenza dei padri di famiglia ad obbedire all'obbligo che questa legge loro impone: ma nei piccoli paesi, non bisogna dissimularlo, esse sono composte di consiglieri nella generalità poco istruiti, e che obbediscono quasi sempre ciecamente alle passioni locali, a cui la politica è quasi sempre estranea.

Io temerei quindi grandemente che sull'animo loro potesse sovente più che il sentimento del dovere, o un falso sentimento di compassione, o un suggerimento di considerazioni private.

Io preferirei piuttosto il giudizio del Conciliatore a quello della Giunta.

Ma questo articolo, onorevole Ministro, solleva a mio avviso un'altra grande questione.

Leggo il comma che mi suggerisce questa dichiarazione :

« È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende. »

Io confesso che ho pochissima fiducia che le ammende unicamente stabilite a carico dei padri di famiglia, producano dei buoni e pronti risultati.

Per me il grande pericolo di questa legge è che non sia eseguita, e che il dovere delle Giunte e delle autorità scolastiche di farla eseguire, rimanga un pio desiderio del legislatore.

Il comma dell'articolo che ho letto svela, a mio credere, nel Ministero medesimo eguale paura.

All'obbligo dei padri di famiglia e dei comuni, egli ha sentito che era necessario aggiungere un terzo obbligo, quello delle Deputazioni scolastiche e delle Giunte comunali, con questa differenza però, che mentre sottopone a delle sanzioni penali la disubbidienza ai due primi obblighi, non punisce in alcun modo l'inservanza del terzo.

Ed io credo che sarebbe un grande errore se il Senato non riparasse a questa lacuna della legge imperocchè la legge non riuscirà efficace se la eventuale negligenza delle autorità locali e delle autorità scolastiche, non avrà un salutare freno in una sanzione penale.

E ciò mi pare sia anche più importante delle sanzioni medesime inflitte ai genitori negligenti e renitenti.

Io non fo alcuna proposta concreta, ma esorto l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro ad esaminare se per avventura le mie povere osservazioni non siano meritevoli di esame speciale. In quanto a me credo in coscienza che la questione che ho sollevata sia della massima importanza per l'avvenire delle nostre scuole.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. In questo art. 4° ci restano due questioni.

In verità sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale verso il quale io ho detto che mi rimetteva un po' al Senato, farei una raccomandazione anch'io all'Ufficio medesimo.

Fui commosso dalle osservazioni dell'on. Senatore Scialoia e se le cose procedono in quel modo, temo anch'io che la multa che voglio far pagare al padre negligente non diventi una penalità contro i Municipi diligenti; bisognerebbe un poco che l'Ufficio Centrale o mi assicurasse se debba il Municipio portare la questione innanzi al Pretore contro il padre che non ha pagato e se l'andare avanti al Pretore, io non lo so che non vi sono mai andato, costa o non costa. Se il Municipio intende di fare innanzi al Pretore il giudizio che nascerà spesso, e se il Pretore dovrà essere compensato, allora mi pare evidente che il Municipio se ne asterrà; è la cosa migliore che possa fare, perchè dovendo per una parte mantenere la scuola sarà castigato eziandio dall'altra se vuole che la sua scuola sia frequentata.

Fatta questa riserva, accetto volentieri l'emendamento dell'Ufficio Centrale per la ragione che anche privatamente io aveva detto, e perchè queste ragioni collimano con quelle che ha esposto l'onorevole Relatore e con una parte delle cose dette dall'onorevole Senatore Pepoli.

Nei piccolissimi comuni vi sono passioni le quali correggono la loro pochissima importanza col moltissimo calore che ci mettono nel tormentare per una piccola inezia un qualcheduno che non va a genio. Quanto al sottrarre alla Giunta l'applicazione della multa, mi va bene. Però, ripeto, se l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoia sta, io credo mio debito di proporre all'Ufficio Centrale di voler rinunciare al suo emendamento, imperocchè mi fa sparire e mi distrugge la legge.

Vengo ora all'osservazione dell'onorevole Senatore Pepoli, la quale si riduce a questo.

Egli domanderebbe una penalità contro le autorità scolastiche che non fanno il proprio dovere, ma queste autorità scolastiche sono dipendenti dal Ministro come tutti gli impiegati. Questi impiegati hanno il loro capo.

Io non so se si dica espressamente la pena che si deve applicare quando l'impiegato non fa il suo dovere, perchè allora bisognerebbe fare un Codice il quale avesse tante disposizioni da abbracciare le trasgressioni di tutti questi doveri che si riferiscono ai particolari impiegati.

Io credo che ciò non sia necessario; per l'impiegato che non fa il suo dovere ci è un'autorità che lo richiama al dovere, e in questo

richiamo al dovere si va tanto innanzi fino a quella misura che si dice destituzione.

Dunque, non credo che qui faccia bisogno di contemplare il caso di autorità scolastiche mancanti all'ufficio loro. Contro di queste le pene ci sono già: non occorre dirne; basta soltanto ch'è l'autorità superiore faccia anche lei il debito suo: che quando ha provveditori od ispettori che non procurano l'ammonizione e non procurano l'ammenda, allora il Ministro li richiami a compiere i doveri nei modi che sono suggeriti dal Codice che riguarda la istruzione e i riluttanti castiga.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Io credo che le difficoltà ed i dubbî che si sono messi innanzi per accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, dipendono in gran parte da poca conoscenza di questo rito sommarissimo amministrativo che si adopera tutti i giorni nelle materie contravvenzionali.

Il sistema è semplice e paterno.

Il Sindaco contesta la contravvenzione; il contravventore se non ha nulla da addurre in propria discolta, offre di pagare una parte dell'ammenda.

Si va d'accordo sopra il pagamento di una parte della multa, ed allora l'affare è finito. Se poi il contravventore non accetta il componimento, se non vuol fare la oblazione dell'ammenda, allora il Sindaco non ha altro partito se non quello di deferire la contravvenzione al Pretore.

Per fare questa denuncia, non fa che scrivere un foglio in carta al Pretore senza neppure l'obbligo del bollo, accompagnandogli il verbale della contravvenzione.

Non vi sono spese per il comune, non formalità difficili; le spese le pagherà nel caso di condanna chi ha dato luogo al giudizio; e questo è perfettamente legale.

PRESIDENTE. Debbo rileggere l'emendamento proposto dall'on. Senatore Trombetta, e domandare al Senato se lo appoggia.

« Essa viene inflitta dal conciliatore e si riscuote nei modi in uso per l'ammenda municipale.

« Contro l'ammenda di L. 10 si potrà ricor-

rere al Pretore la cui sentenza sarà inappellabile. »

(Appoggiato.)

Ora lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è qualche altro Senatore che abbia proposto di fare altro emendamento?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io ho raccolto dichiarazioni da uomini ai quali io debbo credere per l'esperienza che hanno delle cose d'amministrazione e in affari di giudizi. Questi uomini mi assicurano che il comune non pagherà per l'azione che inizia. In questo stato di cose il timore che ha messo nell'animo l'onorevole Senatore Scialoia è dileguato e quindi ritiro anche la preghiera che aveva fatto all'Ufficio Centrale ed accetto il suo emendamento, imperocchè non muta la procedura solita a tenersi nelle contravvenzioni e non costa, e se vi saranno dei cocciuti, bene è che paghino le spese.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3:

Art. 3.

Il Sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indizione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo di cui nell'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti ed eccitati dal Sindaco a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita dall'articolo 4.

Le persone di cui all'articolo 1, fino a che dura la inosservanza dell'obbligo loro imposto

dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

Chi approva l'articolo 3 sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6, fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata re-
nitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal Sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al Pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare questo articolo 4, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

L'ammenda sarà infitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione quanto per le mancanze abituali, quando non sieno giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al Municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

(Approvato.)

Art. 6.

La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

(Approvato.)

Art. 7.

Le Giunte comunali hanno facoltà di stabi-

lire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Vorrei pregare l'Ufficio Centrale a dire le ragioni per le quali ha creduto di non stabilire nessuna sanzione penale contro gli alunni i quali non adempissero agli obblighi che impone loro quest'articolo, di frequentare cioè le scuole festive.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, la discussione è rinviata a domani.

Prego i signori Senatori di attendere un momento.

Senatore DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Vorrei avvertire l'onorevole nostro Presidente che l'on. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, bramebbe che si discutesse domani il progetto di legge sugli zuccheri non solo perchè è di grave urgenza, ma perchè egli sarebbe impedito gli ultimi giorni della settimana. Raccomando perciò che la seduta di domani si cominci al tocco per finire se è possibile questa discussione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

I. Interpellanza del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno sul *meeting* tenutosi il 31 maggio nel teatro Apollo in Roma.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Obbligo dell'istruzione elementare (*Seguito*).

Tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

Bonificazione dell'Agro Romano.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Aumento del decimo agli stipendi dei Pre-

sidi, Direttori e insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali.

Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova.

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di S. Marino.

Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

Spesa per l'acquisto degli oggetti d'attrezzatura e macchinismo addetti al teatro di S. Carlo in Napoli.

Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società Rubattino e Florio.

Codice sanitario.

Ora prego i signori Senatori di esprimere il loro voto sulla proposta del sig. Senatore Cambray-Digny che domani la seduta cominci al tocco. Se nessuno fa opposizione, la seduta è indetta per il tocco, e prego i signori Senatori a volersene ricordare.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).